

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

224° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1993

—————

INDICE

Commissioni permanenti

4^a - Difesa Pag. 107

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) Pag. 3

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali Pag. 113

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

VENERDÌ 15 OTTOBRE 1993

18ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

ABIS

indi del Vice Presidente della 5ª Commissione

CAVAZZUTI

Intervengono i ministri per i trasporti e ad interim per la marina mercantile Costa, per la funzione pubblica Cassese, nonché i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 22.6 e 22.0.1.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 22.1, nei confronti del quale il ministro CASSESE si dichiara contrario. Posto ai voti, esso è respinto.

Il senatore PAGLIARINI illustra gli emendamenti 22.2 e 22.3, nei confronti dei quali il ministro CASSESE si dichiara contrario. Posto ai voti, essi sono respinti.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 22.4, volto a sostituire integralmente l'articolo 22 e, conseguentemente ad introdurre un articolo 31-bis, avente ad oggetto l'imposta sui grandi patrimoni. In

senso contrario all'approvazione si esprime il ministro CASSESE. Posto ai voti, esso è respinto.

Dà poi per illustrato l'emendamento 22.5, che, posto ai voti con l'avviso contrario del GOVERNO, è respinto.

Il senatore SAPORITO dichiara di fare proprio l'emendamento 22.7 e lo illustra. Con l'avviso favorevole del GOVERNO esso, posto ai voti, è approvato.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 22.8, che, posto ai voti con l'avviso contrario del ministro CASSESE, è respinto.

L'emendamento 22.9, stante l'assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto, come pure l'emendamento 22.10.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 22.11. In senso contrario all'approvazione si esprime il ministro CASSESE. Posto ai voti, esso è respinto.

La senatrice FAGNI ritira l'emendamento 22.12.

La senatrice PELLEGATTI dichiara di fare proprio l'emendamento 22.13, che, posto ai voti con l'avviso contrario del GOVERNO, è respinto.

L'emendamento 22.14, posto ai voti con l'avviso contrario del GOVERNO, è respinto.

Il senatore PICANO chiede al Governo chiarimenti in ordine all'entità degli interessi legali riconosciuti agli enti.

Il ministro CASSESE chiarisce in primo luogo che per beni immobiliari dell'INPDAP si deve intendere il complesso delle proprietà immobiliari dei singoli enti, dalla fusione dei quali è sorto l'INPDAP; in secondo luogo che la vigente normativa sulla tesoreria unica prevede e quantifica gli interessi legali. Conclude riservandosi di fornire ulteriori dati in Assemblea.

Il senatore PAVAN manifesta dubbi circa il regime fiscale che sarà adottato per siffatte dismissioni. Auspica che le operazioni risultino fiscalmente « neutre » e si riserva di ritornare sulla questione in Assemblea.

Il ministro CASSESE rassicura il senatore Pavan.

Il presidente ABIS pone in votazione, come emendato, l'articolo 22 nel suo complesso. È approvato.

Con riferimento all'emendamento 22.0.1, dichiarato inammissibile, prende la parola il senatore CROCETTA, il quale, pur non contestando

la decisione presidenziale, paventa che - essendo stati dichiarati invece ammissibili altri emendamenti, del tutto estranei alla materia del disegno di legge in titolo - le proposte emendative della sua parte politica siano ingiustificatamente oggetto di trattamento differenziato e penalizzante. Conclude facendo presente che la materia degli sfratti non è meno distante, a suo dire, rispetto alla riforma del giudizio di primo grado nell'ordinamento processuale italiano.

Accantonato l'esame dell'articolo 25, si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 26.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 26.1, 26.3, 26.21, 26.22, 26.23, 26.34, 26.25 e 26.24.

Il senatore CREUSO, intervenendo sull'emendamento 26.2, fa rilevare come l'entità monetaria ipotizzata per il rimborso sia viziata di eccessiva immaginazione. Segnala che nelle zone a bassa concentrazione di popolazione la qualità dei servizi è in forte calo.

Con l'avviso contrario del rappresentante del GOVERNO, esso, posto ai voti, è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 26.4, dichiarandosi disponibile a ritirare la prima parte e sottolinea l'importanza dell'approvazione della seconda parte.

Il GOVERNO esprime parere contrario all'approvazione.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore Crocetta che ritira la prima parte dell'emendamento 26.4.

Il presidente relatore ABIS illustra i termini del problema, che va considerato in un'ottica sovranazionale, per l'esattezza comunitaria: infatti, i tabaccai - beneficiari di un'esclusiva in materia di sigarette, ignota agli altri paesi europei - verranno sì a conoscere una certa qual forma di concorrenza, ma la nuova situazione andrà valutata tenendo conto dell'eccedenza di personale negli uffici postali. Si dichiara quindi favorevole all'approvazione del testo governativo.

L'emendamento 26.4 viene posto ai voti nel nuovo testo proposto dal relatore. Con il parere contrario del Governo l'emendamento è respinto.

Si apre, quindi, una discussione sugli emendamenti di identico contenuto 26.6, 26.32, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 e 26.14.

Il senatore SAPORITO ritiene che in seguito alla trasformazione dell'amministrazione delle Poste in ente pubblico economico e, in prospettiva, in società per azioni, non sia possibile stabilire per legge nuove competenze.

Il senatore PAVAN non concorda con le valutazioni del Presidente Abis. Si deve considerare infatti, con realismo, che il trasferimento delle operazioni di raccolta del lotto automatizzato alle poste comporterebbe minori entrate per lo Stato. Inoltre, se è giusto considerare la situazione di esubero di personale esistente presso l'amministrazione delle poste, è altrettanto opportuno tener conto delle conseguenze negative per l'occupazione che si determinerebbero con la chiusura di molte rivendite al dettaglio. In alcuni piccoli centri da ciò conseguirebbe anche un pregiudizio per altri servizi.

Il senatore CARPENEDO è contrario al trasferimento della raccolta del lotto alle Poste, anche perchè vi sono molti privati che hanno richiesto da tempo di poter svolgere questo servizio. Quanto ai valori bollati si deve tener presente che il costo per il servizio bancario è di circa 900 miliardi e che è, quindi, su questo fronte che si possono ottenere dei risparmi.

Il senatore GIORGI è favorevole a riservare alle Poste la vendita primaria dei valori bollati. La vendita terminale invece dovrebbe essere mantenuta alle rivendite dei tabacchi, dato che solo in tal modo si giustifica, sul piano conunitario, la privativa sui tabacchi che altrimenti dovrebbe essere eliminata. Se fosse proprio questo il risultato che si persegue, allora sarebbe bene affermarlo in modo esplicito valutandone le conseguenze sul piano occupazionale.

Dichiara di essere invece contrario al trasferimento alle Poste della raccolta del lotto, in considerazione dei notevoli oneri finanziari che deriverebbero dall'acquisto delle apparecchiature e dall'addestramento del personale. Concorda con la proposta concernente la vendita dei titoli di Stato.

Il senatore CAVAZZUTI esprime la più netta contrarietà nei confronti di ogni proposta che miri a conservare aree monopolistiche. Ritiene, infatti, che solo attraverso la liberalizzazione si possano eliminare le vistose sacche di inefficienza esistenti e si possano raggiungere anche migliori risultati sul piano finanziario.

Il senatore CREUSO fa presente che le circa 60 mila rivendite di tabacchi operanti in Italia possono contare su margini di profitto piuttosto limitati, che consentono il mantenimento di strutture di carattere prevalentemente familiare. Prima di procedere a modifiche normative quali quelle proposte, occorrerebbe valutare con attenzione tale situazione.

Il senatore CROCETTA si chiede se le disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 26 comportino effettivamente un risparmio di spesa. In caso affermativo sarebbe opportuno quantificare tale risparmio; se invece così non fosse allora il comma dovrebbe essere soppresso. Dichiara che voterà a favore degli emendamenti attualmente in esame, riservandosi di ripresentare in Aula l'emendamento 26.4, respinto dalla Commissione.

Il senatore REVIGLIO ritiene che nel nostro Paese siano presenti talune arretratezze di carattere corporativo che costituiscono oggettivamente un freno per il pieno esplicarsi della concorrenza. Concorde, pertanto, con la posizione espressa dal senatore Cavazzuti e ricorda che le situazioni di monopolio o di privativa sono tra le cause della maggiore inflazione strutturale italiana. A suo giudizio, da un graduale processo di liberalizzazione non deriverebbero problemi occupazionali, ma maggiori entrate e più diffuse opportunità per i cittadini.

Gli emendamenti 26.6, 26.32, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 e 26.14 vengono separatamente posti ai voti e approvati.

Vengono anche posti ai voti e approvati gli emendamenti 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.33, 26.19.

Gli emendamenti 26.37 e 26.20 sono dichiarati preclusi.

L'emendamento 26.36 viene ritirato.

Il Ministro CASSESE propone una nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 26 in cui viene chiarito che l'esclusiva alle Poste per i valori bollati riguarda la distribuzione primaria.

La proposta del Ministro viene accolta e conseguentemente sono assorbiti gli emendamenti 26.26, 26.27, 26.35, 26.28, 26.29, 26.30.

Con riferimento all'emendamento 26.31, il senatore SPOSETTI manifesta perplessità sulla cifra complessiva ivi indicata. Si chiede in base a quali valutazioni essa sia stata proposta ed osserva che risulta del tutto evidente il suo carattere aleatorio, tanto varrebbe sostituirla con una qualsiasi cifra anche più elevata.

Il Presidente ABIS fa presente che, in ogni caso, i capitoli di spesa concernenti l'amministrazione delle poste sono stati ridotti per la cifra indicata. È evidente che ora le strutture dell'amministrazione dovranno adeguarsi.

Il Ministro CASSESE precisa che con l'indicazione finanziaria contenuta nell'emendamento 26.31 si è voluto stabilire un obiettivo per il nuovo ente delle poste. È vero che in passato non sempre le ipotesi finanziarie sono state rispettate, ma è altrettanto evidente che un vincolo di questo tipo costituisce un efficace incentivo per razionalizzare e migliorare l'efficienza.

L'emendamento 26.31 viene posto ai voti e approvato.

Con le modifiche apportate, viene quindi approvato l'articolo 26 nel suo complesso.

Si procede all'esame dell'articolo 27.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 27.1, 27.10, 27.13 e 27.14.

Su richiesta del senatore REVIGLIO il presidente ABIS fornisce chiarimenti sulla complessiva impostazione dell'articolo 27.

Il senatore CAVAZZUTI si sofferma sulla privatizzazione delle società aeroportuali, rilevando l'incongruenza di concessioni a titolo gratuito per periodi di 70 o 90 anni, con facoltà di autoproduzione dei servizi, tali da consentire la formazione di monopoli privati. L'emendamento 27.2, parzialmente ispirato a tale logica dovrebbe essere pertanto modificato in modo da assicurare un regime di effettiva concorrenza nel settore.

Si dichiara d'accordo il senatore COMPAGNA, reputando opportuno ridurre la durata delle concessioni per assicurare che la privatizzazione consenta un'effettiva concorrenza; rileva, peraltro, che la stessa concessione dovrebbe avere una durata congrua, in modo da incentivare l'intervento di imprese private, escludendo altresì qualsiasi vincolo di partecipazione azionaria. Occorre, inoltre, riordinare la struttura amministrativa nel settore, istituendo l'Azienda per l'aviazione civile, che unifichi le competenze attualmente ripartite tra enti diversi.

Il senatore SAPORITO ricorda che la sua parte politica avrebbe preferito comprendere il predetto intervento di riordino nella delega di cui all'articolo 1. Cionondimeno, considerato che il disegno di legge dispone l'unificazione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, appare opportuno procedere immediatamente all'accorpamento delle funzioni amministrative anche degli enti funzionali. Nel far proprio l'emendamento 27.2 in assenza del proponente, si dichiara poi disponibile ad accogliere un emendamento del Governo che tenga conto anche delle indicazioni che vi sono formulate.

La senatrice FAGNI sottolinea l'importanza di un apposito Comitato interministeriale per il settore dei trasporti, ritenendo opportuno intervenire nella struttura amministrativa del trasporto aereo, anche per verificare la correttezza della gestione di taluni enti. In ogni caso, occorre migliorare la qualità dei servizi e rivedere il sistema dei diritti aeroportuali. Quanto alle concessioni, esse non sono comunque gratuite e la loro durata è commisurata ai relativi costi.

Il senatore PAGLIARINI riferisce i suoi emendamenti all'emendamento 27.2 e segnala che l'Alitalia impone tariffe irrisorie per i diritti aeroportuali.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno che il Ministro dei trasporti accolga le sollecitazioni formulate nella discussione, presentando un emendamento sostitutivo dell'articolo 27 per la discussione in Assemblea.

Il senatore PICANO esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano allo scopo di razionalizzare il settore, pur rilevando che in tal senso il Governo debba assumere le proprie responsabilità. Osserva, peraltro, che la questione esige una valutazione ponderata e non affrettata.

Il senatore GIORGI ritiene preferibile rimettere all'Aula un testo, proposto dal Governo, che tenga conto della discussione svolta, approvando intanto l'articolo 27 nella formulazione attuale.

Consente il senatore COMPAGNA, precisando che l'emendamento 27.1, in ogni caso, non intendeva escludere la necessaria assunzione di responsabilità da parte del Governo.

La senatrice FAGNI osserva che l'emendamento 27.2 tiene conto in gran parte delle discussioni svolte in materia nella competente Commissione del Senato.

Il relatore RIVIERA reputa opportuno che il Governo formuli un apposito emendamento per l'Assemblea.

Il presidente ABIS fornisce chiarimenti sulle ragioni di inammissibilità dell'emendamento 27.1. Ricorda poi la delega per il riordino dell'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1 e osserva che un intervento diretto nel settore del trasporto aereo, da parte della legge in corso di elaborazione, potrebbe indurre a valutazioni non adeguatamente ponderate. In ogni caso, non si dichiara contrario alla soluzione prospettata dal senatore Sposetti, ritirando il suo emendamento e invitando gli altri proponenti alla stessa determinazione.

Il senatore SAPORITO sottolinea che ciascun Ministro rappresenta legittimamente l'intero Governo.

Il ministro COSTA, quindi, si richiama ai presupposti del processo di unificazione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e alle relative modalità di realizzazione. Il riordino degli enti pubblici che operano nel settore del trasporto aereo, peraltro, si rende necessario in forza della disciplina comunitaria, che postula la liberalizzazione delle attività economiche e le conseguenti ristrutturazioni. Assume l'impegno, infine, di formulare un emendamento che tenga conto delle indicazioni emerse nel dibattito, ottenendo il necessario consenso da parte degli enti interessati e degli altri Ministri competenti, in modo da disporre per la discussione in Assemblea di un testo adeguato ai propositi dianzi enunciati.

Su invito del PRESIDENTE, quindi, sono ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 27, che viene accolto dalle Commissioni riunite senza modifiche. Gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 sono altresì ritirati dai rispettivi presentatori, che si riservano di riproporli in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 28. L'emendamento 28.1 viene respinto, previo avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il presidente ABIS, quindi, illustra il nuovo testo dell'emendamento 28.9. Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 28.3, da intendere quale subemendamento al 28.9: egli asserisce, al riguardo, che la Cassa depositi e prestiti deve assicurare un trasferimento di risorse agli enti locali, tale da dare impulso alla ripresa delle attività economiche, specie di minori dimensioni.

Il sottosegretario GRILLO precisa che per il 1994 il Governo prevede un limite massimo di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti agli enti locali, al di sotto dei 4.000 miliardi. Ricordate inoltre le richieste di finanziamento già inoltrate dalle regioni colpite dai recenti fenomeni alluvionali, ritiene che l'emendamento 28.3 rechi un vincolo eccessivamente rigido, anche tenuto conto che nel 1992 vi era una disponibilità di 1.000 miliardi non utilizzata in mancanza di corrispondenti richieste da parte degli enti locali.

Il senatore PAVAN reputa opportuno chiarire la scansione temporale delle erogazioni di cui si tratta. In ogni caso, occorre assicurare la governabilità della finanza locale, anche aumentando le disponibilità della Cassa depositi e prestiti a tale scopo. Si dichiara favorevole, pertanto, all'emendamento 28.3.

Il senatore GUERZONI condivide l'emendamento 28.3 e trova non persuasivi gli argomenti contrari addotti dal rappresentante del Governo. Osserva, quindi, che le amministrazioni locali, in base a vincoli legislativi, negli ultimi anni hanno realizzato una sensibile razionalizzazione delle spese. È necessario, pertanto, fornire adeguate garanzie in tema di finanziamento dei comuni e delle province.

Il senatore PICANO ritiene che le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Grillo abbiano fondamento nel proposito di contrastare fenomeni di crescita del debito pubblico. D'altra parte è necessario assicurare uno strumento di sostegno alle attività economiche, comprendendo negli enti beneficiari anche le regioni e le università, queste ultime, particolarmente in riferimento al settore edilizio.

Il senatore REVIGLIO reputa opportuno un chiarimento informativo, da parte del Ministro del tesoro, in ordine ai mutui accesi e al flusso delle erogazioni relative agli ultimi anni e stimate per il prossimo futuro. Invita, inoltre, a tenere ben distinte le questioni della disponibilità di risorse e delle erogazioni effettive, al fine di determinare il vincolo finanziario per il 1994. Senza i predetti chiarimenti non si può assumere alcuna deliberazione a proposito degli emendamenti in esame.

Si associa il senatore GIOVANOLLA, concorde sull'emendamento 28.3, pur essendo preoccupanti le indicazioni del sottosegretario Grillo circa la mancata utilizzazione delle risorse nel 1992. A tale riguardo,

pertanto, occorre verificare l'effettiva utilità delle maggiori disponibilità proposte, attraverso una stima attendibile dei flussi finanziari e una verifica accurata delle procedure, che sono indubbiamente da razionalizzare.

Il senatore PAVAN si interroga sulle ragioni della opposizione del rappresentante del Governo al conferimento di maggiori disponibilità, considerata l'asserita carenza di richieste da parte degli enti interessati.

Il senatore GUERZONI ritiene opportuno acquisire informazioni anche presso gli organi di vertice della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente ABIS, nel ribadire l'esigenza di tenere conto delle compatibilità finanziarie di ordine generale, reputa necessario, comunque, disporre interventi adeguati per sostenere la ripresa e lo sviluppo economico nelle aree di riferimento degli enti locali.

Il senatore SPOSETTI invita a considerare il cospicuo interesse delle banche private nella vicenda di cui si tratta, auspicando che il Ministro del tesoro fornisca chiarimenti anche a tale riguardo.

Si conviene infine di sospendere l'esame degli emendamenti, al fine di acquisire l'orientamento del Governo circa i quesiti formulati nella discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

19^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

Intervengono i ministri del tesoro Barucci, delle finanze Gallo e del lavoro e la previdenza sociale Giugni ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maccanico, per il tesoro Coloni e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 15,55.

*IN SEDE REFERENTE***Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario GRILLO, in risposta alle richieste avanzate nel corso della seduta antimeridiana, fornisce informazioni sui mutui per investimenti a favore degli enti locali finanziati tramite la Cassa depositi e prestiti. Fa presente che per l'anno 1992 la Cassa ha concesso mutui per 3.468 miliardi e che per l'anno 1993 il *plafond* dei mutui concedibili è stato determinato in 4.000 miliardi; per l'anno 1994, invece lo stesso *plafond* è stato fissato, in via tendenziale in 6.000 miliardi.

Quanto alle erogazioni, precisa che per l'anno 1992 esse hanno ammontato a 5.893 miliardi. Per il 1993 sono presunte in 4.500 miliardi e per il 1994 in 3.900 miliardi. Osserva che un eventuale aumento di 200 miliardi del *plafond* tendenziale stimato per il 1994 comporterebbe un peggioramento del fabbisogno statale stimabile in 3050 miliardi per il 1994 e 700 miliardi rispettivamente per il 1995 e per il 1996. Ciò, in quanto i mutui concessi dalla Cassa vengono generalmente erogati nella misura del 15 per cento nel corso del primo anno e del 35 per cento negli anni successivi. A suo avviso, la stima del *plafond* 1994 in 6.000 miliardi rende superfluo l'emendamento 28.9.

Il senatore REVIGLIO si chiede se, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, possano considerarsi ammissibili emendamenti che, incrementando il *plafond*, incidono anche sul fabbisogno del 1994 per circa il 15 per cento.

Il Presidente ABIS ritiene che gli emendamenti siano ammissibili in quanto le valutazioni sugli effetti dell'emendamento sul fabbisogno è incerto.

Il senatore SPOSETTI modifica il proprio emendamento 28.3 fissando il *plafond* a 7.000 miliardi.

Il Presidente ABIS precisa che il secondo periodo dell'emendamento 28.9 mantiene la sua validità e lo trasforma in subemendamento all'emendamento 28.3. Tale ultimo subemendamento viene posto ai voti ed approvato. Successivamente, è posto in votazione e approvato nel testo modificato l'emendamento 28.3.

Il sottosegretario GRILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 28.2 a condizione che sia modificata la formulazione al fine di renderne attuabile la previsione. L'emendamento 28.2 viene quindi approvato nel nuovo testo. Conseguentemente, viene dichiarato assorbito l'emendamento 28.4.

Con le modifiche apportate, viene approvato l'articolo 28 nel suo complesso.

Gli emendamenti aggiuntivi 28.0.1, 28.0.2 e 28.0.3 sono dichiarati inammissibili.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 29.

Il presidente ABIS dichiara inammissibile l'emendamento 29.1.

Il senatore Michelangelo RUSSO, presentatore dell'emendamento, precisa che le norme vigenti prevedono che i versamenti stabiliti dall'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana siano effettuati attraverso una partita di giro con i rimborsi IRPEF incassati dalla Regione e trasferiti allo Stato. Con l'articolo 29 in esame si vuole invece passare al versamento diretto dei rimborsi. Ciò appare in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale che ha confermato la validità dell'articolo 38 dello Statuto siciliano.

Il presidente ABIS chiarisce che gli stanziamenti per l'attuazione dell'articolo 38 citato dal senatore Michelangelo Russo sono contenuti nella tabella indivisa del Tesoro. Pertanto, essi sono soltanto virtuali fino all'approvazione di un provvedimento di spesa. Per tali ragioni l'emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore Michelangelo RUSSO ritiene che il Governo dovrebbe in ogni caso precisare i propri orientamenti sulla questione, dato che la mancata erogazione dei finanziamenti *ex* articolo 38 dello Statuto siciliano realizzerebbe una violazione della stessa pronuncia della Corte costituzionale. A suo avviso nella manovra finanziaria in esame si è registrato un atteggiamento di sottovalutazione dei problemi delle regioni a statuto speciale.

Il senatore PAGLIARINI illustra l'emendamento 29.2, precisando che esso ha valore congiunturale e che è finalizzato a garantire maggiore liquidità alle imprese. Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO, l'emendamento 29.2 è respinto.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 29.5, di contenuto identico agli emendamenti 29.3 e 29.4. Fa presente che il comma 2 dell'articolo 29, di cui si propone la soppressione, trasferisce allo Stato una quota dell'imposta sostitutiva per le indennità di esproprio attualmente versate ai comuni. Ritiene che tale norma sia in contrasto con l'orientamento volto a riconoscere una maggiore autonomia agli enti locali. Dato che alla norma non viene collegato un risparmio di spesa, l'emendamento ha valore di principio.

Il ministro GALLO, premesso che il gettito dell'imposta previsto per il 1994 è di 90 miliardi, precisa che il comma che si vuole sopprimere ha motivazioni di natura tecnica. Infatti, l'assenza di parametri per la distribuzione ai comuni della percentuale di imposta prevista dalla legge rende estremamente difficile dare attuazione concreta alla norma stessa.

Il senatore VISCO ritiene che, se la motivazione del comma 2 è tecnica, si dovrebbe prevedere una compensazione a favore dei comuni.

Il presidente ABIS concorda con tale valutazione ed invita il Governo ad individuare gli strumenti per attuare il trasferimento a favore dei comuni delle somme spettanti.

Gli emendamenti 29.3, 29.4 e 29.5 vengono ritirati.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 29 nel suo complesso.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 29.0.1.

Si passa successivamente ad esaminare gli emendamenti all'articolo 30.

Il senatore PAGLIARINI illustra l'emendamento 30.1, osservando che esso, prendendo spunto dal contenuto specifico dell'articolo 30, mira a introdurre un nuovo sistema di formazione dei bilanci, basato sul cosiddetto «doppio binario». L'obiettivo è quello di escludere dai bilanci le implicazioni delle norme fiscali che dovrebbero essere ricondotte alle dichiarazioni dei redditi. Ciò, anche in applicazione della quarta direttiva comunitaria in materia, consentirebbe una più agevole leggibilità dei bilanci.

Il senatore VISCO concorda sui principi ispiratori dell'emendamento in esame. Ritiene che in effetti la riforma ipotizzata dovrà essere attuata, anche se non è forse opportuno farlo attraverso una norma che inevitabilmente avrebbe carattere specifico.

Il ministro GALLO ricorda che è stata già disposta una delega al Governo per riordinare la materia dei redditi di impresa al fine di attuare la quarta direttiva comunitaria. A suo giudizio non è opportuno sollevare tale problema con riferimento al disegno di legge collegato alla finanziaria. Precisa che la lettera *d*) dell'emendamento 30.1 non modifica sostanzialmente il testo proposto dal Governo.

Il senatore PAGLIARINI ritira l'emendamento 30.1, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del GOVERNO e del relatore RIVIERA, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 30.2. Del pari respinto è l'emendamento 30.3.

Viene quindi approvato l'articolo 30.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 30.0.1.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 31.7, 31.9, 31.10 e 31.11.

Il senatore VISCO illustra successivamente gli emendamenti 31.1 e 31.2, precisando che essi sono finalizzati a compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni per la prima casa in modo da non colpire l'autonomia dei comuni. Fa presente che per i contribuenti non vi sarebbero variazioni impositive.

Il relatore RIVIERA, pur giudicando interessante la proposta testè illustrata, esprime parere contrario.

Il ministro GALLO considera apprezzabile lo sforzo compiuto dai proponenti degli emendamenti 31.1 e 31.2. Con essi si cerca di eliminare taluni inconvenienti contenuti nel meccanismo previsto dall'articolo 31, ma occorre considerare che il Governo, che ha l'obiettivo di semplificare il sistema tributario, è intenzionato a migliorare il sistema stesso in occasione della attuazione operativa del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati.

Gli emendamenti 31.1 e 31.2 vengono posti ai voti e respinti.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 31.3, precisando che in esso è prevista la completa esenzione fiscale della prima casa.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO, l'emendamento 31.3 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 31.4.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 31.5, 31.6 e 31.8.

Viene quindi approvato l'articolo 31 nel suo complesso.

Il senatore CROCETTA illustra, successivamente, l'emendamento aggiuntivo 31.0.1, concernente l'istituzione della cosiddetta imposta sui grandi patrimoni. Precisa che essa riguarderebbe i beni mobili ed immobili con esclusione della prima casa.

L'emendamento 31.0.1 viene posto ai voti e respinto con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO.

Si passa all'esame dell'articolo 32. Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 32.1, 32.3 e 32.0.2.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 32.2, sul quale si dichiara contrario il ministro GALLO.

Dopo che il senatore VISCO ha ritirato l'emendamento in questione, viene accolto l'articolo 32 senza modifiche.

Il senatore CROCETTA dà conto dell'emendamento 32.0.1 che, contrari il relatore RIVIERA e il ministro GALLO, viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Il relatore RIVIERA e il ministro GALLO esprimono parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.3 e 33.4, i quali, posti separatamente in votazione, vengono respinti.

Il senatore CROCETTA, nell'illustrare l'emendamento 33.2, sottolinea l'esigenza di porre un freno all'evasione fiscale che deriva dal mancato rilascio delle fatture da parte di liberi professionisti.

Il relatore RIVIERA e il GOVERNO si dichiarano contrari a tale emendamento che, posto ai voti, viene respinto. Risulta invece approvato l'articolo 33, senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 34 ed essendo stato dichiarato inammissibile l'emendamento 34.0.1, si passa all'articolo 35. Posto ai voti, viene approvato, con il parere favorevole del relatore RIVIERA e del GOVERNO, l'emendamento 35.1 e, successivamente, viene accolto l'articolo 35 con tale modifica.

Il presidente ABIS, in sede di esame dell'articolo 36, dichiara inammissibile l'emendamento 36.2.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 36.3, che individua una soluzione più adeguata rispetto alla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 1989.

Il relatore RIVIERA si rimette alla valutazione del Governo, mentre il ministro GALLO esprime avviso contrario.

Il senatore GIORGI richiama il contenuto di una sua interrogazione, rivolta al Ministro delle finanze, concernente la tassazione delle prestazioni rese dai circoli sportivi e ricreativi.

Con il voto favorevole del senatore CROCETTA, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, l'emendamento 36.3, posto ai voti, è approvato.

Viene invece respinto, dopo l'espressione dei pareri contrari del relatore RIVIERA e del GOVERNO, l'emendamento 36.1, dei senatori Crocetta ed altri.

Risulta poi approvato l'articolo 36, come testè modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 37. Il presidente ABIS dichiara inammissibile l'emendamento 37.1 e non essendovi altri emendamenti presentati a tale articolo, si passa all'emendamento 37.0.1.

Nel dar conto di tale emendamento, il senatore PICANO accoglie l'invito a ritirarlo rivolto gli dal ministro GALLO: si riserva tuttavia di trasformare la proposta emendativa in un ordine del giorno per l'Assemblea.

Accantonato momentaneamente l'articolo 38, si passa agli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli.

Il senatore SPOSETTI, a nome dei senatori del Gruppo del PDS, dichiara di ritirare gli emendamenti presentati per non pregiudicare il giudizio di ammissibilità su proposte emendative che meritano di essere approfondite adeguatamente.

A loro volta, i senatori CROSETTA, PICANO e VISCO ritirano i rispettivi emendamenti aggiuntivi all'articolo 38. Il presidente ABIS dichiara decaduto per l'assenza del presentatore l'emendamento 38.0.10.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 17,50.

Su proposta del presidente ABIS, si riprende l'esame dell'articolo 38.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 38.1 del Governo, segnala che il meccanismo finanziario ivi previsto consente di reperire all'interno del provvedimento risorse per 700 miliardi che potrebbero essere utilizzate per interventi di carattere sociale.

Il sottosegretario COLONI afferma che l'emendamento si rende necessario sia per bloccare una quota di spese equivalente alla manovra aggiuntiva come quantificata dall'articolo 38, a fini di preservazione degli equilibri di bilancio in caso di mancata attuazione degli interventi previsti in tale articolo, sia per chiarire che i 6.700 miliardi previsti dall'articolo come effetto del provvedimento rimangono incrementati pur mutando di composizione, nel senso che, come effetto di una rivisitazione ulteriore della relazione tecnica, tale effetto è pari a 6.000 miliardi, per cui i 700 miliardi rimanenti costituiscono il margine a disposizione - ove utilizzato - per la copertura di emendamenti all'articolo che rimane ancora da esaminare, oltre all'articolo 38, ossia all'articolo 25.

Il senatore SPOSETTI lamenta il metodo con il quale si è pervenuti ad una soluzione, che individua una copertura finanziaria per una iniziativa concordata al di fuori delle Commissioni riunite e peraltro diffusa dagli organi di stampa prima che fosse discussa dalle Commissioni stesse.

Il presidente ABIS riferisce su un incontro da lui avuto nella serata di ieri con alcuni rappresentanti del Governo che, in termini formali, hanno sostenuto che le gravi difficoltà economiche in cui versa il Paese non avrebbero consentito spazi di impiego di nuove risorse finanziarie.

Il senatore CROSETTA esprime forti riserve sulla formulazione e sulla sostanza dell'articolo 38, che viene ora impropriamente collegato al contenuto dell'articolo 25 relativo alla materia previdenziale. Contesta il fatto che la votazione sull'articolo 38 condizioni in qualche modo quella sull'articolo 25. Preannuncia in tal caso il voto contrario sull'articolo 38.

Interviene quindi il ministro GIUGNI, il quale sostiene che non siano di per sè deplorabili i contatti politici intervenuti, quanto piuttosto le indiscrezioni riportate sulla stampa che anticipavano il contenuto di certe scelte. Dopo aver osservato che il meccanismo di finanziamento della legge non condiziona la normativa previdenziale, fa presente di aver operato il massimo sforzo per rispondere ai più gravi ed urgenti problemi del Paese, tra i quali quello relativo al sistema pensionistico (il Governo interverrà per sostenere il potere d'acquisto delle pensioni minime) e quello dell'occupazione (rispetto al quale occorrerà dare seguito all'accordo del luglio 1993 ed ai provvedimenti).

Il presidente ABIS si associa alle censure rivolte al costume di fornire notizie agli organi di stampa, desunte dall'esito di incontri informali, su questioni non ancora dibattute dalle Commissioni.

Il senatore DUJANY, quindi, domanda ai rappresentanti del Governo se abbiano tenuto conto dell'impegno assunto nella seduta pomeridiana di ieri circa la sua proposta emendativa, concernente la regione Valle d'Aosta.

Il sottosegretario COLONI comunica che il ministro Paladin ha riferito sulla questione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'emendamento 38.1 viene poi approvato.

Quanto all'emendamento 38.2, contrari il relatore RIVIERA e il Governo, esso viene respinto dalle Commissioni.

Si procede all'esame dell'articolo 25, precedentemente accantonato.

Il presidente ABIS ritira l'emendamento 25.102 e illustra l'emendamento 25.102 (nuovo testo), volto a difendere il potere d'acquisto delle pensioni più modeste. La relativa copertura finanziaria si rinviene nel meccanismo introdotto con l'articolo 38, nel testo dianzi approvato.

La senatrice PELLEGGIATI chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione della proposta, non risultando pienamente determinabili quali siano le pensioni alle quali si riferisce e inducendo alla convinzione che si tratti della istituzione di un nuovo tipo di pensione. Rammenta, quindi, che il parametro ivi considerato (indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) è stato utilizzato più volte dalla sua parte politica per sostenere proposte di intervento in

materia previdenziale, ed è stato energicamente contrastato in base all'argomento che il relativo indice non fosse esattamente quantificabile. La proposta del Presidente, comunque, introduce un meccanismo di conguaglio il cui risultato appare di irrisoria entità.

Il presidente ABIS precisa che l'emendamento si riferisce a tutte le pensioni interessate ad un regime di perequazione, in conformità agli accordi sindacali conclusi nel mese di luglio.

Il senatore COVATTA ritiene che il tenore dell'emendamento e le precisazioni fornite dal presidente ABIS rendano evidente quale sia l'ambito di applicazione. Ciò nondimeno, si potrebbe specificare in modo più esplicito la tipologia delle pensioni: avverte, peraltro, che tale precisazione potrebbe ingenerare equivoci interpretativi. Osserva, inoltre, che il meccanismo proposto si muove nell'ambito del vincolo di copertura finanziaria e del proposito di difendere il potere di acquisto delle pensioni di minore entità.

Il senatore SPOSETTI reputa opportuno un chiarimento in ordine al numero dei destinatari.

Il senatore MERIGGI, rilevato che la proposta in esame è considerata dal Governo come l'unica possibile in ordine all'articolo 25, ritiene che la disponibilità manifestata al riguardo sia del tutto inadeguata a corrispondere alle legittime richieste dei pensionati.

Il relatore RIVIERA si dichiara favorevole all'emendamento 25.102 (nuovo testo).

Il senatore CROCETTA annuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, che reputa insufficienti le misure proposte a favore dei pensionati.

Il senatore PICANO considera di notevole portata sociale la proposta del Presidente, che consente la salvaguardia dei redditi più deboli nei confronti dell'impatto inflazionistico; tale misura, inoltre, è integrata dalle esenzioni fiscali per la casa di abitazione e dal recupero del drenaggio fiscale per i minori redditi.

Il presidente ABIS precisa che la misura in esame si riferisce a 11 milioni e 500 mila pensionati.

La senatrice PELLEGATTI domanda se l'emendamento sia compatibile con le disposizioni di cui al comma 13, in materia di pensioni assistenziali.

Il senatore GIOVANOLLA, considerato che l'entità della perequazione è indubbiamente irrisoria, prospetta l'opportunità di utilizzare le risorse disponibili esclusivamente a favore delle pensioni minime e delle pensioni sociali.

Il senatore COVATTA preannuncia il suo voto favorevole. Osserva, quindi, che non si tratta di aumentare i livelli delle pensioni in questione ma di garantire il loro potere di acquisto in un contesto più ampio, comprendente le misure sul trattamento fiscale della casa di abitazione e il recupero del *fiscal drag*.

Ad avviso della senatrice PELLEGATTI la sensibile riduzione del potere di acquisto delle pensioni registrata negli ultimi due anni rende evidente l'inadeguatezza della misura proposta, in un contesto normativo tale da incidere negativamente anche sulle cosiddette pensioni d'annata. La questione, pertanto, dovrebbe essere complessivamente riconsiderata.

Il senatore REVIGLIO dà ragione del suo voto favorevole: l'intervento va considerato in riferimento ai menzionati accordi sindacali di luglio, quale adempimento per la difesa del potere d'acquisto delle pensioni più modeste, integrato dalle misure in materia di *fiscal drag* e di trattamento fiscale della casa di abitazione. Nell'ambito dei vincoli di bilancio, d'altra parte, quello in esame è il solo risultato perseguibile. Ritiene improprio, comunque, invocare la modesta entità della perequazione in quanto non si tratta di un aumento delle pensioni, ma di un provvedimento volto a difenderne il potere di acquisto.

Il senatore SAPORITO rammenta che il Gruppo della Democrazia cristiana era propenso a sostenere l'emendamento 25.3 in tema di pensioni d'annata. La proposta del presidente ABIS, peraltro, induce a riconsiderare tale orientamento nell'intento di disporre una misura di sostegno ai redditi minori.

Il senatore SPOSETTI ricorda che il Gruppo del PDS ha proposto una serie di emendamenti intesi a risolvere alcune delle questioni più critiche in materia di pensioni. La soluzione offerta con l'emendamento in esame, peraltro, risulta inadeguata: le risorse disponibili, infatti, potrebbero essere utilizzate in modo più equo, senza disperderne gli effetti, ad esempio, in riferimento alle cosiddette pensioni d'annata. In tal modo, inoltre, si potrebbe riservare alla discussione in Assemblea un intervento più soddisfacente per il conguaglio delle pensioni minori.

Il senatore COVATTA osserva che nella fase della discussione in Assemblea i vincoli di bilancio non potranno essere meno cogenti.

Il senatore SPOSETTI ricorda che la sua parte politica ha proposto alcune riduzioni di spesa che, non accettate dal Governo per ragioni di opportunità, potrebbero essere riconsiderate ai fini in questione. In ogni caso, il Gruppo del PDS assicura il proprio consenso all'emendamento del Presidente, da considerare quale impegno a perseguire una soluzione più adeguata nelle successive fasi procedurali.

Il presidente ABIS ricorda che l'originaria formulazione dell'emendamento era riferita proprio alla questione delle cosiddette pensioni

d'annata, evocata dal senatore Sposetti. Ciò nondimeno, va considerato che tale soluzione avrebbe recato un vantaggio a un numero molto più ridotto di pensionati. Si tratta, pertanto, di adottare una scelta di indirizzo politico che, senza pregiudicare la soluzione di altri problemi in materia previdenziale, manifesti un proposito di effettivo sostegno ai redditi minori, integrato dalle menzionate misure fiscali. Tale intervento non deve essere sminuito, ma valorizzato come un successo del Parlamento nella ricerca di soluzioni adeguate per un disagio sociale assai rilevante, in un contesto economico critico.

Il senatore CROSETTA, preso atto delle dichiarazioni testè rese dal presidente ABIS, annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

L'emendamento 25.102 (nuovo testo) viene poi approvato.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 25.1, 25.4, 25.5., 25.6, 25.8, 25.11, 25.96, 25.14, 25.18, 25.21, 25.22, 25.23, 25.25, 25.26, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.42, 25.47, 25.50, 25.51, 25.58, 25.59, 25.60, 25.61, 25.71, 25.73, 25.74, 25.75, 25.78, 25.79, 25.80, 25.81, 25.83, 25.86, 25.87, 25.88, 25.91, 25.92 e 25.97.

L'emendamento 25.3 viene ritirato.

Con il parere favorevole del ministro GIUGNI, l'emendamento 25.100 è approvato, dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELLEGATTI, secondo la quale la norma corregge un errore insito nelle varie disposizioni dell'articolo relative alle pensioni d'annata.

Dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 25.7 ed essendo stato ritirato l'emendamento 25.8, la senatrice PELLEGATTI illustra l'emendamento 25.9, secondo il quale i lavoratori posti in mobilità possono acquisire la pensione al maturare dei requisiti prescritti. Il ministro GIUGNI esprime parere contrario, essendo opportuno procedere a una disciplina complessiva della materia. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Dichiarato decaduto l'emendamento 25.10, la senatrice PELLEGATTI illustra l'emendamento 25.12, nel quale sono previste diverse modalità di finanziamento. Il ministro GIUGNI osserva che la disposizione determina una minore entrata, riducendo la platea dei soggetti imponibili. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il senatore MERIGGI illustra l'emendamento 25.13, sul quale si pronuncia negativamente il ministro GIUGNI, rilevando che la creazione di un fondo separato non merita accoglimento dal momento che si tende al superamento di queste gestioni. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Il senatore GIORGI ritira l'emendamento 25.15, dopo che al riguardo si era espresso in senso negativo il ministro GIUGNI. Del pari la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 25.16, essendosi pronunciato in senso contrario il MINISTRO.

Dichiarato decaduto l'emendamento 25.17, la senatrice PELLEGATTI illustra l'emendamento 25.20, con il quale si assicura la continuità delle contribuzioni volontarie. Il ministro GIUGNI si dice contrario, ma disponibile a riesaminare la questione in vista del dibattito in Assemblea. L'emendamento viene quindi ritirato.

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 25.24, 25.28 e 25.29. Il senatore GIORGI ritira l'emendamento 25.27, dopo l'avviso contrario del ministro GIUGNI. Il senatore SAPORITO fa proprio l'emendamento 25.101, il quale, con l'avviso contrario del ministro GIUGNI, viene respinto.

È respinto l'emendamento 25.30, illustrato dal senatore MERIGGI, con il parere contrario del GOVERNO. Sono respinti gli emendamenti 25.32 e 25.33, illustrati dalla senatrice PELLEGATTI, previo parere conforme del GOVERNO. È respinto anche l'emendamento 25.34, sul quale il ministro GIUGNI si era espresso in senso negativo.

Il senatore MERIGGI illustra l'emendamento 25.39, con il quale si riafferma il principio dei 35 anni di contribuzione valida per la pensione. Esprime avviso contrario il ministro GIUGNI e l'emendamento viene respinto.

Il sottosegretario COLONI illustra il subemendamento 25.41/1, in merito al pensionamento anticipato per quanti dispongono di una contribuzione inferiore ai 35 anni. Egli si riserva di approfondire le valenze finanziarie della norma e le percentuali di riduzione riguardo alle categorie aventi una maggiore anzianità, purchè il saldo finanziario complessivo sia pari allo 0. Il senatore CROCETTA lamenta che il subemendamento ora illustrato abbia in realtà tutte le caratteristiche di un emendamento autonomo, presentato però fuori termine. Il presidente ABIS, nell'osservare che l'emendamento si fonda sul principio dell'anzianità contributiva, anzichè su quello dell'età anagrafica, pone in rilievo come esso miri ad evitare scompensi finanziari. La senatrice PELLEGATTI fa a sua volta osservare che la nuova tabella presentata dal Governo penalizza fortemente le fasce aventi una minore anzianità contributiva; auspica pertanto che si adotti un meccanismo ispirato ad una maggiore equità.

Il presidente ABIS sollecita il Governo a compiere ogni utile verifica a questo scopo.

IL ministro GIUGNI illustra una proposta di modifica al subemendamento 25.41/1, secondo la quale è prevista la possibilità di essere riassunti in servizio a determinate condizioni. Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il

sottosegretario COLONI nota che il personale della scuola è contemplato nel comma 7 *bis* dell'emendamento del Governo.

Il senatore SPOSETTI dissente rispetto ad un metodo che sta portando alla votazione una tabella che lascia ampiamente insoddisfatti. Appoggia questa considerazione il senatore MERIGGI.

Il presidente ABIS propone allora di porre in votazione la tabella A, allegata al disegno di legge, dovendosi intendere essa riferita non all'età anagrafica, bensì all'anzianità contributiva.

Con le modifiche suggerite dal ministro GIUGNI e dal presidente ABIS, l'emendamento 25.41/1, posto ai voti, è approvato. Analogamente è approvato l'emendamento 25.41 per la parte sostitutiva del comma 7, mentre per la parte relativa alla tabella è dichiarato precluso.

Il senatore CREUSO ritira l'emendamento 25.42. Con il parere contrario del GOVERNO e del PRESIDENTE relatore, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 25.43.

Tutti i rimanenti emendamenti al comma 7 vengono dichiarati decaduti.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento 25.50.

Successivamente, la stessa senatrice PELLEGATTI illustra l'emendamento 25.62, concernente il regime contributivo dei dipendenti di enti pubblici che usufruiscano del distacco sindacale.

Con il parere favorevole del GOVERNO e del PRESIDENTE relatore l'emendamento 25.62 è approvato.

Il senatore MERIGGI illustra quindi l'emendamento 25.64 precisando che esso mira ad escludere l'applicazione del comma 10 in caso di giudizio pendente.

Con il parere contrario del GOVERNO e del PRESIDENTE relatore, l'emendamento 25.64 viene respinto.

Gli emendamenti 25.65 e 25.67 sono dichiarati decaduti.

L'emendamento 25.66 viene ritirato.

La senatrice PELLEGATTI illustra, successivamente, l'emendamento 25.68, concernente le pensioni integrative al trattamento minimo.

Il ministro GIUGNI fa presente che l'emendamento comporterebbe oneri finanziari pari a circa 180 miliardi nel 1994 con un incremento progressivo molto elevato nel biennio successivo. Esprime perplessità sulla copertura proposta.

Il senatore PICANO concorda con la prima parte dell'emendamento, mentre si dichiara contrario alla copertura finanziaria prospettata.

Si rende conto, d'altra parte, della difficoltà di reperire i fondi necessari per risolvere un problema molto sentito da coloro che hanno versato i contributi per la pensione integrativa. Si chiede se non sia possibile individuare una soluzione di compromesso che possa venire incontro alle legittime aspettative.

La senatrice COLOMBO SVEVO ritiene che vada distinto il problema dell'aggancio al cumulo di reddito familiare per il futuro da quello delle situazioni pregresse. Per queste ultime è senz'altro possibile mettere a punto una soluzione di tipo graduale.

Il ministro GIUGNI fa presente che gli oneri finanziari che ha esposto sono relativi ad una soluzione graduale che è già frutto di una possibile mediazione. A suo avviso, prevedere un trattamento inferiore sarebbe inutile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A 007 000, R 50^a, 0003^o)

Il presidente ABIS avverte che la seduta notturna e le altre previste per sabato 16 e domenica 17 ottobre sono sconvocate. Le Commissioni riunite torneranno a riunirsi martedì 19 ottobre alle ore 10,30.

La seduta termine alle ore 19,50.

EMENDAMENTI

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.1

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

22.2

PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di ricapitalizzazione che consentano di ricostituire, entro 20 anni, le riserve matematiche».

22.3

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali dell'INPS, INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi e criteri di vendita, concordati con le organizzazioni dei lavoratori e dell'utenza, del proprio patrimonio immobiliare a partire dal patrimonio immobiliare destinato ad uso non abitativo. I programmi e i criteri di alienazione devono essere sottoposti alla approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. I programmi di vendita di immobili adibiti ad uso abitativo devono prevedere una quota di alloggi non superiore al 15 per cento del patrimonio disponibile. La vendita è diretta tra i soggetti gestori e i conduttori di immobili di proprietà ad uso abitativo degli enti sopra citati ed è esclusa qualsiasi forma di intermediazione.

2. La determinazione del prezzo di vendita degli immobili ad uso non abitativo è effettuata con riferimento ai prezzi di mercato previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale. la determinazione del prezzo degli immobili adibiti ad uso abitativo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

3. Il prezzo di vendita di cui al comma 2, in caso di conduttore moroso, verrà aumentato di una somma pari al 50 per cento del debito-capitale accertato come attualmente dovuto ai sensi della normativa vigente; in questo caso l'acquisto dell'immobile da parte del conduttore costituirà sanatoria di ogni debito pregresso a titolo di canoni e spese condominiali.

4. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo gli istituti di cui al comma 1 a parità di condizioni dovranno preferire:

a) l'ente locale comunale ove si trovano gli immobili che provvederà a locare gli immobili acquisiti secondo le rispettive leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) al conduttore che si impegni ad adibire l'alloggio a propria abitazione principale per almeno quindici anni.

5. Al conduttore di immobile ad uso abitativo che non possa procedere all'acquisto è garantita la permanenza nell'alloggio. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore ai 30 milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti portatori di *handicap* che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata ventennale.

6. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di dieci anni. In caso di vendita hanno diritto di prelazione l'istituto già proprietario dell'immobile e il comune.

7. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 sono vincolati per venti anni alla destinazione d'uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

8. Il ricavato delle alienazioni di cui al presente articolo, al netto delle spese, dovrà essere destinato al recupero del patrimonio esistente ovvero in subordine alla realizzazione o all'acquisto di nuovi immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.4 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 1.

22.5 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Nella rubrica e al comma 1, sopprimere la parola: «INPDAP».

22.6 PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nell'ambito dei piani di impiego annuali di disponibilità di cui al comma 3».

22.7 INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.8

FAGNI, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per dette alienazioni gli enti sono autorizzati a costituire apposita società, con rappresentanza paritetica degli enti stessi, che assolverà ai mandati conferiti dai singoli Enti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4».

22.9

INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

22.10

FABRIS

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.11 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.12 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobiliari e sono determinate le disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo. A tal fine i piani di cessione dovranno garantire, in particolare, i pensionati a basso reddito, le famiglie di cui fanno parte soggetti handicappati e le famiglie il cui reddito complessivo non superi quello previsto per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica ed impossibilitati all'acquisto della unità abitativa di cui sono conduttrici».

22.13 PELELLA, RANIERI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli altri da dismettere».

22.14

INNOCENTI, TANI, REDI, DI STEFANO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme in materia di sfratto)

1. Le quote di immobili di cui all'articolo 1 comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono essere messe a disposizione della commissione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 551 del 1988, che provvede ad individuare l'assegnatario del singolo alloggio disponibile sulla base della data di avvenuta esecuzione dello sfratto ovvero sulla base dell'ordine cronologico di esecuzione degli sfratti con assistenza della forza pubblica. La graduatoria delle assegnazioni è pubblica ed è affissa all'albo pretorio del comune.

2. Qualora gli enti obbligati a quanto disposto dal comma 1 non ottemperino a tale obbligo, devono versare al comune una somma pari al 50 per cento del valore degli immobili non messi a disposizione. Tale somma contribuisce ad alimentare il fondo di cui al comma 6.

3. La commissione di cui al comma 1, verificata la sussistenza degli estremi per l'esecuzione dello sfratto con l'assistenza della forza pubblica, invita lo sfrattando a sottoscrivere il contratto di locazione relativo ad uno degli immobili di cui al medesimo comma 1, concedendo per tale incombenza un termine non superiore a venti giorni, decorsi i quali si procede comunque all'esecuzione dello sfratto.

4. La commissione di cui al comma 1, nell'individuazione dell'alloggio da assegnare tiene conto della grandezza dello stesso in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

5. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'assegnatario abbia un reddito inferiore ai limiti per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa dell'assegnazione di tale alloggio, corrisponde all'ente proprietario dell'immobile il canone sociale per alloggi pubblici; la quota residua è a carico del comune.

6. Il comune provvede alle spese di cui al comma 5 tramite un fondo sociale istituito con trasferimento di fondi propri e mediante trasferimento di fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni».

22.0.1

FAGNI, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Art. 25.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta a favore di quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 mensili un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 settembre 1992, n. 384, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente».

25.102 (Nuovo testo)

ABIS, RIVIERA

Sopprimere il comma 1.

25.1

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

Sopprimere il comma 1.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

25.2

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In deroga alle vigenti disposizioni, per il solo 1994, gli aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti ai sensi degli articoli 1, comma 9; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, vengono corrisposti entro il limite di una autorizzazione complessiva di spesa pari a lire 700 miliardi.

1-bis. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli importi degli scaglioni degli aumenti vengono rideterminati in modo da garantire incrementi proporzionali per le diverse categorie interessate».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: «a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994» con le altre: «a lire 7.400 miliardi per l'anno 1994».

25.102

ABIS

All'emendamento 25.102, sostituire le parole: «comma 9», con le seguenti: «commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater»;

sostituire le parole: «700 miliardi» con le parole: «780 miliardi»;

sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. La corresponsione di detti aumenti avviene a far data dall'1 luglio 1994»;

sostituire infine le parole: «7.400 miliardi» con le altre: «7.480 miliardi».

25.102/1

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per il 1994, gli aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti ai sensi degli articoli 1, comma 9; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, vengono corrisposti entro il limite di un'autorizzazione complessiva di spesa pari a lire 1.000 miliardi.

1-bis. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono rideterminati gli importi degli scaglioni degli aumenti, in modo da garantire incrementi proporzionali per le diverse categorie interessate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Delega al Governo
in materia di esenzioni ed agevolazioni tributarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 aprile 1994, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono deroghe ai principi di generalità, uniformità e progressività dell'imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o

culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1993».

25.3

DE GIUSEPPE

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 9» con le seguenti: «commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater».

25.100

ABIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove si evidenzino, nell'esercizio finanziario 1994 relativamente all'onere del servizio del debito pubblico, economie, queste sono destinate per il 50 per cento del loro ammontare, e fino alla concorrenza di lire 3.685 miliardi, all'onere conseguente all'anticipazione dei suddetti termini, da deliberarsi con decreto del Ministro del tesoro di intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

25.4

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Sopprimere il comma 2.

25.5

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

Sopprimere il comma 2.

25.6

SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto

Al comma 2, le parole da: «sono rispettivamente fissati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono aboliti. Di conseguenza la decorrenza della pensione di anzianità resta fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

25.7

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 1994» aggiungere le seguenti: «nonchè per i lavoratori i cui accordi sindacali o periodi di mobilità prevedono scadenze riferite al 1° maggio e al 1° novembre».

25.8

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori che risultino iscritti alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1993, n. 223».

Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;
regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;
regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;
regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;
regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;

regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;

regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi».

25.9

PELLEGATTI

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

25.10

PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 12.

25.11

TANI, DI STEFANO, REDI, INNOCENTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In attesa della approvazione di una legge organica di regolamentazione previdenziale dei rapporti di lavoro professionale non sottoposti ad iscrizione a forme previdenziali obbligatorie o a Casse professionali, a far data dal 1° gennaio 1994 i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile sono assoggettati a contribuzione obbligatoria attraverso una gestione separata appositamente istituita presso l'INPS».

25.12

PELLEGATTI, SMURAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «sono iscritti» con le altre: «possono essere iscritti».

25.96

TANI, COVIELLO, REDI, DI STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «in una gestione separata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in una apposita gestione speciale, costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, alla quale si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e delle modalità di

versamento dei contributi, che sono a carico per due terzi del prestatore d'opera e per un terzo del committente dell'attività cui si riferisce la contribuzione stessa».

25.13 MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CON-
DARCURI, PICCOLO

Al comma 3, sostituire le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con aliquota del 4 per cento».

25.14 BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 3, sostituire le parole: «attività commerciali» con le altre: «attività inerenti alla loro arte o professione».

25.15 GIORGI, FORTE, SCHEDE, SCEVAROLLI, STRUFFI

Sopprimere i commi 4 e 5.

25.16 D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie e nei confronti dei pensionati per i quali è in vigore il disposto del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli altri pensionati si vedranno accreditate tante settimane di retribuzione pensionabile quante risultano dalla divisione tra l'importo lordo percepito annualmente ed il valore della retribuzione media settimanale pensionabile riconosciuto dall'ente previdenziale in sede di conteggio della pensione».

25.17 PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione del comma 3 non si applica nei confronti dei lavoratori per i quali operano o hanno già operato forme pensionistiche obbligatorie».

25.18 INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, TA-
NI, CARLOTTO, MINUCCI Daria, DOPPIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e di coloro che sono iscritti a fondi previdenziali obbligatori e versano la contribuzione volontaria».

25.20

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia o comunque abbiano maturato il limite di età prescritto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia».

25.21

RASTRELLI, PONTONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia o comunque che abbiano già maturato il limite di età prescritto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia».

25.22

ROCCHI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia o comunque che abbiano già maturato il limite di età previsto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia».

25.23

DUJANY

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè ai lavoratori che hanno già raggiunto l'età pensionistica».

25.24

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero risultino iscritti quali proscrittori volontari alle forme pensionistiche medesime».

25.25

RUFFINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei titolari di pensione a carico di forme obbligatorie».

25.97

TANI, COVIELLO, REDI, DI STEFANO

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e di quelli che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia».

25.26

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, STRUFFI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I contributi dovuti dai lavoratori, che in conseguenza di precedente attività erano già soggetti all'iscrizione ed alla forma previdenziale obbligatoria, sono destinati direttamente all'ente presso il quale il lavoratore era iscritto all'atto della cessazione dell'ultima attività e si cumulano a tutti gli effetti con i precedenti versamenti».

25.28

RUFFINO

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I contributi dovuti dai lavoratori che, in conseguenza di precedente attività, erano già soggetti all'iscrizione ad una forma previdenziale obbligatoria, sono destinati direttamente all'ente presso il quale il lavoratore era iscritto all'atto della cessazione dell'ultima attività e si cumulano a tutti gli effetti con i precedenti versamenti».

25.29

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nei primi tre anni di attività».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: "ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto"».

25.27

GIORGI, FORTE, SCHEDE, SCEVAROLLI, STRUFFI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti di coloro che risultino titolari di trattamenti pensionistici obbligatori».

25.101

RUFFINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In fase di prima applicazione, alla gestione speciale di cui al comma 3 sovraintende il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

25.30

MERIGGI, PICCOLO, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il contributo obbligatorio annuo a carico dei lavoratori di cui al comma 3 è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale lordo

prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- a) 10 per cento - sul reddito fino a 50 milioni;
- b) 3 per cento - sul reddito oltre i 50 milioni.

5-bis. Per i lavoratori di cui al comma 3 di età inferiore ai 32 anni il contributo è ridotto della metà per il reddito professionale lordo prodotto nell'anno precedente fino a 15 milioni di lire; sul reddito eccedente tale importo il contributo obbligatorio è corrisposto secondo le percentuali indicate al comma 5. A carico del committente è posta una maggiore percentuale stabilita nella misura del 6 per cento; detto contributo è deducibile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito».

25.31

PELLEGATTI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'entità delle prestazioni pensionistiche per vecchiaia è determinata secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione nell'ambito del regime a contribuzione definita».

25.32

PELLEGATTI, GIOVANOLLA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «nonchè i criteri» fino alla fine del comma.

25.33

PELLEGATTI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei decreti di cui al comma 6 sono altresì definite le prestazioni di carattere assicurativo relative alla maternità, alla malattia, agli infortuni nonché alla disoccupazione involontaria, da definire anche in relazione all'entità dei contributi versati dall'assicurato».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 59 del 1961, determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti di lire 450 miliardi».

25.34

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Hanno diritto alla copertura assicurativa agli effetti pensionistici per il periodo di svolgimento del corso, i lavoratori che hanno partecipato ai corsi professionali per disoccupati, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, propedeutici all'assunzione da parte di imprese, per i quali, per gli effetti infortunistici, interviene l'INAIL e che abbiano conseguito, dopo esame e regolare diploma, certificato dall'Ufficio provinciale del lavoro».

25.35

GUERZONI

Sopprimere il comma 7.

25.36

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

«7. I requisiti prescritti in ciascun ordinamento in materia di pensionamento anticipato sono elevati in ragione di un anno ogni diciotto mesi, con decorrenza dal primo aumento a partire dal 1° gennaio 1994, fino al raggiungimento del limite di trentacinque anni di anzianità contributiva.

8. Per i soggetti che, alla data del 31 dicembre 1993, abbiano maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti nonché dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503. Il diritto al pensionamento anticipato non può comunque essere conseguito prima del raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva dai soggetti che, alla data del 1° gennaio 1993, abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni».

25.37

COVIELLO, ROMEO, GIORGI, SCHEDEA, FORTE,
STRUFFI, SCEVAROLLI

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. A partire dal 1° gennaio 1994, e fino al 31 dicembre 1997, fermi restando i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, ivi compreso il pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, i collocamenti in quiescenza per qualsiasi motivo possono essere disposti fino ad un massimo del 2,5 per cento del personale in servizio nei ruoli organici di appartenenza.

8. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui al comma 7 dei provvedimenti di cessazione dal servizio con diritto a pensione, da assumere d'ufficio o a domanda, il personale interessato viene graduato sulla base di criteri fondati prioritariamente sull'anzianità di servizio, da emanare con decreto del Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

25.38

TANI, REDI, CREUSO, POSTAL, DI STEFANO,
PAVAN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei

lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è sostituito con il seguente:

“Art. 8. - (*Pensionamenti di anzianità*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il requisito contributivo per la pensione anticipata di anzianità, rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è fissato in trentacinque anni di anzianità contributiva e di servizio.

2. Per coloro che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano raggiunto un'anzianità contributiva e di servizio superiore a venticinque anni, il requisito per la pensione anticipata di anzianità si considera raggiunto, fermi restando i requisiti per la pensione anticipata di anzianità eventualmente già fissati nei rispettivi ordinamenti ad un'anzianità contributiva e di servizio maggiore.

3. Per coloro che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio pari o superiore a quindici anni, il nuovo requisito per il pensionamento di cui al comma 1 è determinato secondo la tabella allegata:

TABELLA

Anzianità contributiva e di servizio al 31 dicembre 1993 (in anni)	Requisito per la pensione anticipata di anzianità
15	35
16	34
17	33
18	32
19	31
20	30
21	29
22	28
23	27
24	26

Conseguentemente dopo l'articolo 31, introdurre il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dell'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

25.39

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Al comma 7, sostituire le parole da: «rispetto ad un'anzianità contributiva di 35 anni», fino alla fine del comma con le seguenti: «rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla Tabella A allegata. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di essere riassunti in servizio con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo».

Aggiungere poi i seguenti commi:

«7-bis. La riduzione di cui al comma 7 non opera nei confronti di coloro per i quali la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1° settembre 1993, nonchè nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

«7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza».

Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 9 e sostituire nella Tabella A la rubrica della prima colonna con la seguente: «Anni mancanti al raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva».

25.41/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto ad un'anzianità contributiva di trentacinque anni ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che esercitano il diritto a pensione prima del raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione dell'anticipato godimento secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A».

«TABELLA A
(articolo 25, comma 7)

Anzianità contributiva	Riduzione percentuale
34 anni	1%
33 anni	3%
32 anni	5%
31 anni	6%
30 anni	7%
29 anni	9%
28 anni	11%
27 anni	14%
26 anni	17%
25 anni	20%
24 anni	24%
23 anni	25%
22 anni	26%
21 anni	29%
20 anni	32%
19 anni	35%
18 anni	38%
16 anni	41%
15 anni	44%

25.41

INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, TANI, DOPPIO, CARLOTTO, MINUCCI Daria

Al comma 7, sopprimere le parole: «Con effetto dal 1° gennaio 1994» e, dopo le parole: «esercitano il diritto a pensione», inserire le seguenti: «a partire dal 1° ottobre 1993».

25.42

CREUSO

Al comma 7, dopo le parole: «Con effetto dal 1° gennaio 1994» inserire le seguenti: «e fino alla piena parificazione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di requisiti per la pensione di anzianità».

25.43

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Al comma 7, sostituire le parole: «compiuto il sessantesimo anno di età» con le seguenti: «raggiunto il trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio». Conseguentemente, nella tabella A richiamata, sostituire l'intestazione della prima colonna con la seguente: «Anni mancanti al raggiungimento del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva o di servizio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, introdurre il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con tezi».

25.44

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Al comma 7, sostituire le parole: «prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età» con le seguenti: «prima del raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva» e sostituire la tabella A con la seguente:

«TABELLA A
(articolo 25, comma 7)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni di anticipo rispetto al requisito di anzianità contributiva di 35 anni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 503 del 1992	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30

25.45 (Nuovo testo)

PELLEGGI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età» con le altre: «prima di aver raggiunto l'età pensionabile, se pari o inferiore a sessanta anni, o di aver compiuto il sessantesimo anno di età, per i regimi con età pensionabile superiore, ovvero prima del raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva». Conseguentemente, nella tabella A richiamata, sostituire l'intestazione della prima colonna con la seguente: «Anni di anticipo rispetto alla età pensionabile uguale o inferiore a 60 anni o al compimento dei 60 di età per i regimi con età pensionabile superiore, ovvero anni di anticipo rispetto al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva».

25.46

DUJANY

Al comma 7, sostituire le parole: «sessantesimo» con la seguente «cinquantacinquesimo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata per le donne è ridotta nella metà per il periodo fra i 50 e 55 anni».

25.47 FORTE, GIORGI, SCHEDE, REVIGLIO, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Al comma 7, sostituire le parole da: «in proporzione dell'anticipato» sino a: «Tabella A» con le seguenti: «del 2 per cento per ogni anno fino al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva».

25.48 RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE, SIGNORELLI

Al comma 7, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

«TABELLA A

Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata per ogni anno di anticipo rispetto all'età pensionabile uguale od inferiore a 60 anni ovvero anni di anticipo rispetto a 60 anni per i regimi con età pensionabile superiore	Anzianità contributiva (anni)
2	20
1,95	21
1,90	22
1,85	23
1,80	24
1,75	25
1,70	26
1,65	27
1,60	28
1,55	29
1,50	30
1,45	31
1,40	32
1,35	33
1,30	34

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, introdurre il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il

valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

25.49

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«La tabella C, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla seguente:

TABELLA C

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti (in anni)	Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

25.50 (Nuovo testo)

PELLEGATTI, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi coloro che al 31 dicembre 1993 abbiano ottenuto il provvedimento di collocamento in quiescenza da parte dell'amministrazione di appartenenza».

25.51 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Identico trattamento viene concesso agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che richiedano il collocamento a riposo prima del compimento dell'età pensionabile».

25.52 MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le domande di pensionamento anticipato presentate, ancorchè accolte, possono essere revocate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.54 FORTE, GIORGI, SCHEDE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i lavoratori di cui al comma 7 che nel corso del 1993 abbiano presentato la domanda di collocazione a pensione e abbiano già ottenuto la necessaria deliberazione degli enti preposti, è concessa l'opzione per il ritiro della domanda o il mantenimento della stessa».

25.53 PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al personale della scuola che avendo fatto domanda di pensionamento entro il 31 marzo 1993 sia stato collocato a riposo dal 1° settembre 1993 con corresponsione dell'assegno pensionistico dal 1° gennaio 1994 non si applica il disposto del comma 7».

25.55 BARBIERI, PELLEGATTI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente all'articolo 26 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono

svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.56

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Al comma 8, sopprimere le parole: «nei confronti di coloro che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, nonchè».

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.57

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Al comma 8, sopprimere le parole: «nei confronti di coloro che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, nonchè» *e aggiungere alla fine, le seguenti parole:* «La riduzione stessa cessa al compimento del sessantesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile o dei trentacinque anni di anzianità contributiva».

25.58

DUJANY

Al comma 8, dopo le parole: «35 anni» *aggiungere le altre:* «o collocati in mobilità».

25.59

PELLEGATI, DANIELE GALDI

Al comma 8, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e nei confronti di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

25.60

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE, SIGNORELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, hanno diritto ad una indennità pari a quattro mensilità, commisurata allo stipendio base ed alla indennità integrativa speciale dell'ultima retribuzione percepita».

25.61

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I dipendenti di enti pubblici, iscritti ai fondi esclusivi, utilizzati per distacchi sindacali hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato».

25.62

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.63

MERIGGI, PICCOLO, CROSETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dell'articolo 6 del predetto decreto-legge, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza nessuna integrazione. La presente disposizione non si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, introdurre il seguente:

«Art. 34-bis

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni a lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

25.64

MERIGGI, PICCOLO, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

25.65

RUFFINO

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti di delibere di integrazioni al minimo per le quali l'INPS abbia già provveduto all'erogazione».

25.66

FORTE, SCHEDA, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini dell'integrazione al trattamento minimo il reddito del coniuge non deve essere accumulato a quello individuale».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

25.67

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e i commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati».

Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;
regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;
regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;
regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;
regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;
regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi».

25.68

TEDESCO TATÒ, PELLEGGI, DANIELE GALDI,
GIOVANOLLA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura giornaliera prevista nell'articolo 13 della legge 16 aprile 1974, n. 114, rivalutata per ogni anno in relazione alle variazioni dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.69

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. I comimi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono sostituiti con i seguenti:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa, comunque gestiti ed erogati, e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, gli eventuali relativi importi sostitutivi e rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate».

Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;
regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;
regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;

regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;
regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;
regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi».

25.70

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Sopprimere il comma 13.

25.71

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994 è del 25 per cento».

25.72

MERIGGI, PICCOLO, CROCCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Sopprimere il comma 13.

25.73

ROCCHI

Sopprimere il comma 13.

25.74

TANI, COVIELLO, DI STEFANO, REDÌ

Sopprimere il comma 13.

25.75

INNOCENTI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO,
CARLOTTO, TANI, MINUCCI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;
regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;
regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;
regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;
regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;
regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi».

25.76

DANIELE GALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole "dal 1° giugno e dal 1° dicembre" aggiungere le altre ", fermo restando quanto stabilito nell'articolo 24

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di modalità di attribuzione del conguaglio derivante dallo scostamento tra il valore dell'aumento così attribuito e quello accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT».

Consequentemente dopo l'articolo 31, introdurre il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

25.77

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, lettera c), numero 4), dopo le parole: "affittacamere" sono aggiunte le seguenti: "che diano in locazione più di due camere ovvero più di quattro posti letto"».

25.78

RUFFINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,

non si applicano sulla quota a carico dei lavoratori. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

25.79

COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503, le parole "superiore a tre volte il trattamento minimo" sono sostituite dalle altre "superiore a quattro volte il trattamento minimo. Per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, rimangono inalterate le norme che riconoscevano il diritto all'integrazione al minimo a prescindere dai limiti di reddito"».

25.80

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«13-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, *sostituire le parole:* "superiore a tre volte il trattamento minimo" *con le altre:* "superiore a quattro volte il trattamento minimo. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 1° dicembre 1993 rimangono inalterate le norme che riconoscevano il diritto all'integrazione al minimo a prescindere dai limiti di reddito"».

25.81

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«13-bis. Per l'anno 1993, per gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del disposto di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

25.82

STRUFFI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Con effetto dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno, di cui alla tabella predetta, è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo"».

25.83

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 risultano già pensionati, ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data, continua ad applicarsi la previgente disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo"».

25.84

TANI, COVIELLO, REDI, CARLOTTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

"7. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della commissione sono posti pariteticamente a carico degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni indicate nel presente articolo. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti capitoli sono destinati rispettivamente alle spese attinenti al compenso annuo dei componenti la commissione e al rimborso delle spese loro spettanti, nonché alle spese di istituzione e funzionamento della commissione. I fondi sono iscritti nel citato stato di previsione mediante variazione compensativa, disposta con decreto del Ministro del tesoro, e riversati, per le quote di competenza della Banca d'Italia e dell'ISVAP, secondo le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 la quota da porre pariteticamente a carico delle singole amministrazioni è rispettivamente pari a lire 500 milioni, 600 milioni e 700 milioni"».

25.85

ROMEO, GIORGI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di disoccupazione speciale e di mobilità concessi ai sensi dell'articolo 6, commi 9, 10 e 12, della legge 23 luglio 1993, n. 223, vengono prorogati, su richiesta da presentarsi agli Uffici regionali del lavoro, al 30 giugno 1994».

25.86

PELLEGATTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, relativo all'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti, sono aggiunte le seguenti parole: "Addetti al ciclo produttivo delle ceramiche"».

25.87

SPOSETTI, PELLEGATTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai titolari di pensione è corrisposto il conguaglio relativo al tasso di inflazione reale, qualora questo dovesse risultare superiore a quello programmato per il 1993».

25.88

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di pensionamento presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse».

25.89

SCHEDA, FORTE, ROMEO, GIORGI, STRUFFI,
SCEVAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che

l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.

13-ter. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991».

25.90SCHEDA, FORTE, ROMEO, GIORGI, STRUFFI,
SCEVAROLLI, COVIELLO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale di apposita struttura la cui composizione non può eccedere le cinquanta unità».

25.91

ROMEO, GIORGI, SCEVAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Tutti i lavoratori dipendenti pubblici eletti come sindaci, assessori comunali, provinciali e regionali, dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa retribuita per tutto il periodo del mandato».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

25.92

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-...»

(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.»

(Ritenuta d'acconto)

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è del 25 per cento».

25.0.1

BOFFARDI, MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, FAGNI

«Art. 25-...»

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle parole: "quindici anni".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a parenti, fino al 2° grado, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118".

3. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 423, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata," sono soppresse;
b) la lettera b) è soppresa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con tezi».

25.0.2

MERIGGI, CROCETTA, PICCOLO, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

«Art. 25.

(Integrazione al trattamento minimo)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

“2. Rimane in vigore la previgente disciplina per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 siano già in pensione ovvero siano in possesso di una anzianità contributiva superiore a dieci anni”.

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.0.3

MERIGGI, PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, CONDARCURI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

RASTRELLI, PONTONE

Sopprimere i commi 1 e 2.

26.2

REDI, DI NUBILA, COVIELLO

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con alcuni istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

2. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.3FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO,
FORTE, SCHEDA, PAINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

26.4

CROCETTA, MANZI, SALVATO, PICCOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali».

26.5

PINNA, ROGNONI, SENESI, NERLI, ANGELONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.6

RASTRELLI, PONTONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.32

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.7GIORGI, FORTE, SCHEDA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, GALUPPO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.8

PUTIGNANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.9

RASTRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.10

FABRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e».

26.11

RONZANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni e»

26.14

MEO, BARGI, VENTRE, GUERRITORE, RUSSO
Giuseppe, FERRARA Pasquale, COPPI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

26.15

RONZANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

26.16

RASTRELLI, PONTONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

26.17

FABRIS

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero del tesoro».

26.18

GIORGI, FORTE, SCHEDEA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, GALUPPO, STRUFFI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero del tesoro».

26.33

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

26.19

PUTIGNANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministero delle finanze e» e le parole: «e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché le procedure relative al pagamento delle vincite».

26.37

MEO, BARGI, VENTRE, GUERRITORE, RUSSO
Giuseppe, FERRARA Pasquale, COPPI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e l'Amministrazione autonoma dei monopoli» fino alla fine del comma.

26.20

PINNA, ROGNONI, NERLI, SENESI, ANGELONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può stabilire determinate tariffe per i flussi di corriere portati alla spedizione suddivisi secondo modalità concordate dall'organismo che effettua la distribuzione ed eventualmente presentati a determinati uffici. Dette tariffe sono stabilite sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la grande utenza ed i dirigenti della predetta Amministrazione, appositamente delegati dal Direttore Generale. Le speciali tariffe verranno determinate in funzione di un accertato vantaggio economico per la predetta Amministrazione. Le convenzioni potranno anche stabilire tempi di consegna definiti, nonché eventuali penali per la mancata osservanza degli stessi. Le convenzioni potranno, altresì, determinare l'obbligo, da parte degli speditori, di affidare alla predetta Amministrazione tutto il proprio corriere, relativo a ciascuna tipologia di oggetti impostati, ovunque sia diretto».

26.36

TANI, COVIELLO, REDI, DI STEFANO, COVELLO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.21

REDI, DI NUBILA, COVIELLO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

26.22

RASTRELLI, PONTONE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

26.23

RONZANI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

26.34

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

26.24

PUTIGNANO

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata a vendere in esclusiva tramite i propri uffici», con quelle: «ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei».

26.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

26.25GIORGI, FORTE, SCHEDA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, GALUPPO, STRUFFI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.26

RONZANI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.27

RASTRELLI, PONTONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.35

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

26.28

PUTIGNANO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

Conseguentemente all'articolo 30, comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «Nell'articolo 50, comma 8, primo periodo sopprimere le parole: "ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto"».

26.29GIORGI, FORTE, SCHEDA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, GALUPPO, STRUFFI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "con procedure di evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto previsto dalla direttiva 89/440/CEE recepita con decreto legislativo 19 febbraio 1991, n. 406, e dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990";

b) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: "L'apporto di capitale pubblico alle società miste non può essere inferiore ad un quinto dell'intero capitale sociale";

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole: "fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera" sono soppresse».

26.30

GIORGI, SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.380.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996».

26.31

IL GOVERNO

Art. 27.

All'emendamento 27.1, sostituire le lettere l1, l2, i1, con le seguenti:

«l1: recepire integralmente la normativa comunitaria in materia di concorrenza;

l2: prevedere interventi degli enti locali e delle regioni interessate in particolare riguardo all'impatto ambientale;

i 1: prevedere tuttavia la possibilità per l'utente di non corrispondere diritti per prestazioni o servizi non usufruiti, usufruiti, in misura ridotta;

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Il Governo è altresì delegato nel istituire, alle dirette dipendenze della presidenza del Consiglio, un'agenzia per la sicurezza del volo, con compiti di prevenzione ed investigazione degli incidenti aeronautici, con partecipazione delle categorie professionali interessate».

27.1/1

SPERONI, ROSCIA, BOSCO, PAGLIARINI

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che la gestione degli aeroporti aperti al traffico commerciale sia attribuita, per un periodo non superiore a 5 anni, tramite asta competitiva esclusivamente sul prezzo. All'asta possono partecipare società per azioni senza vincolo di partecipazione azionaria al capitale sociale».

27.1/2

CAVAZZUTI

All'emendamento 27.1, in fondo al punto h) aggiungere: «I regimi giuridici riconosciuti da leggi speciali sono confermati per la durata di cui sopra, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

27.1/3

PAGLIARINI

All'emendamento 27.1, in fondo al punto i) aggiungere: «La misura dei diritti di imbarco dei passeggeri intracomunitari è aumentata del 10 per cento, e quelli relativi ai voli nazionali sono equiparati a quelli intracomunitari».

27.1/4

PAGLIARINI

All'emendamento 27.1, alla fine della lettera i) aggiungere: «, salvo quelli relativi ai beni comunque in uso agli enti di Stato nonché all'Azienda per l'aviazione civile».

27.1/5

PAGLIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - (Diritti aeroportuali). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per l'istituzione dell'Azienda per l'aviazione civile (AAC), sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) attribuire al Ministero dei trasporti e della navigazione la competenza in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e

vigilanza dell'attività del settore anche in campo internazionale e di sicurezza della navigazione aerea e in particolare la competenza a stabilire gli indirizzi generali in materia di politica del trasporto aereo e ad approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda per l'aviazione civile, nonchè i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione;

b) istituire l'Azienda per l'aviazione civile che avrà personalità giuridica e che svolgerà le funzioni attualmente attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile, al Registro aeronautico italiano, all'Azienda autonoma di assistenza al volo e all'Ente nazionale gente dell'aria;

c) provvedere alla conseguente soppressione degli enti di cui alla lettera precedente;

d) determinare le dotazioni organiche dell'Azienda, in misura comunque non superiore ai posti coperti o per i quali è stato bandito concorso, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli enti soppressi e la Direzione generale dell'aviazione civile;

e) definire l'organizzazione centrale e periferica dell'Azienda, in particolare attribuendo al Direttore dell'aeroporto compiti di coordinamento delle attività aeroportuali;

f) perequare il trattamento giuridico ed economico del personale, proveniente dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dagli enti soppressi e trasferito all'Azienda;

g) assegnare, quale patrimonio dell'Azienda, il complesso dei beni mobili ed immobili attualmente utilizzati dalla Direzione generale dell'aviazione civile, dal Registro aeronautico italiano, dall'Azienda autonoma per l'assistenza al volo e dall'Ente nazionale gente dell'aria per l'espletamento dei compiti trasferiti all'Azienda per l'aviazione civile;

h) prevedere un sistema di gestione degli aeroporti, aperti al traffico commerciale basato su concessioni, di durata non superiore a settanta anni, a società costituite senza vincoli di partecipazione azionaria;

i) attribuire alle predette società tutti i ricavi comunque derivanti dalle gestioni aeroportuali, ivi compresi i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni e le tasse di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 18 febbraio 1992, n. 217; le società stesse dovranno provvedere alle spese di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in concessione nonchè al finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali;

l) prevedere che le concessioni di cui alla lettera precedente siano affidate sulla base di una convenzione nella quale vengano precisati i diritti e gli obblighi del concessionario ed i poteri di controllo dell'autorità concedente;

m) disciplinare le forme dei controlli interni ed esterni sull'attività dell'Azienda;

n) prevedere la successione dell'Azienda in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle attività oggetto di trasferimento;

o) prevedere che le fonti di finanziamento dell'Azienda siano costituite da:

- 1) entrate attualmente spettanti agli enti da sopprimere;
- 2) trasferimento dal bilancio dello Stato all'Azienda degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, relativamente alle spese di personale e di funzionamento;
- 3) proventi di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449».

27.1

COMPAGNA

All'emendamento 27.2, al punto 6), aggiungere: «I regimi giuridici riconosciuti da leggi speciali sono confermati per la durata di cui sopra, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

27.2/1

PAGLIARINI

All'emendamento 27.2, al comma 3, sostituire le parole: «Sono destinati al finanziamento», con le altre: «Sono in parte destinati al finanziamento».

27.2/2

PAGLIARINI

All'emendamento 27.2, al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «comunque in uso agli enti di Stato nonchè all'Azienda per l'aviazione civile».

27.2/3

PAGLIARINI

All'emendamento 27.2, al comma 1, dopo le parole: «in voli» cancellare le seguenti: «internazionali e nazionali» ed inserire le parole: «nazionali dal gennaio 1994 viene equiparata a quella per i voli infracomunitari. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e infracomunitari» e dopo le parole: «inflazione programmata» cancellare tutto fino alla fine del comma.

27.2/4

PAGLIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - (Diritti Aeroportuali). - 1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 in misura pari al tasso d'inflazione programmato, meno un punto percentuale quale obiettivo di produttività da assegnare al sistema aeroportuale nazionale.

2. A decorrere dall'anno 1995 la misura dei diritti aeroportuali di cui alla predetta legge n. 324 del 1976 e della tassa di cui alla legge n. 117 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 324 del 1976, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 324 del 1976.

3. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

4. Il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che fissi tempi, modalità ed estensione di una graduale liberalizzazione dei servizi di assistenza aeroportuale, secondo un modello che si conformi a quanto già operante nei sistemi aeroportuali degli altri principali aeroporti europei.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 dovrà consentire ai vettori, già a far data dal 1° gennaio 1994, l'autoproduzione - con tutti i più opportuni supporti organizzativi - dei servizi di assistenza ai passeggeri, compatibilmente con i vincoli infrastrutturali di ciascun aeroporto, fatti salvi i parametri di sicurezza e tenuto conto delle problematiche occupazionali.

6. La titolarità e la gestione degli aeroporti, in essi comprendendo quelli gestiti anche parzialmente dallo Stato, sono affidate in concessione ad imprese organizzate nella forma di società per azioni, senza alcun vincolo in ordine alla partecipazione azionaria, per un periodo di 99 anni, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge.

7. A tal fine:

a) il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alla stipula della relativa convenzione, con decreto immediatamente efficace, affida la gestione totale dell'aeroporto ai soggetti titolari delle gestioni parziali, nonchè ai gestori aeroportuali attualmente in regime di precariato;

b) viene fissata in 99 anni la durata delle concessioni in essere, ivi comprese quelle disposte in base a leggi speciali, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge;

c) sono abrogate le disposizioni che determinano e limitano la partecipazione azionaria alle società di gestione aeroportuale.

8. Per gli aeroporti gestiti, anche parzialmente, dallo Stato, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

9. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto della somma di lire 31 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo e il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

10. L'obbligo d'investimento degli utili di gestione scaturente per le società di gestione da disposizioni di legge o da atti amministrativi è soppresso.

11. Le società di gestione sono esonerate dal pagamento di canoni di concessioni per l'uso dei beni demaniali per tutta la durata della concessione.

12. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, ivi comprese le norme del codice della navigazione e le leggi speciali, incompatibili con quanto contenuto nel presente articolo».

27.2

FABRIS

All'emendamento 27.17, dopo le parole: «in voli», sopprimere le altre: «internazionali e nazionali» ed inserire le seguenti: «nazionali dal 1° gennaio 1994 viene equiparata a quella per i voli infracomunitari. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e infracomunitari».

27.17/1

PAGLIARINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 in misura pari al tasso d'inflazione programmato».

27.17

ABIS

Al comma 1 sostituire le parole: «internazionali e nazionali» con le altre: «extra comunitari e infra comunitari».

27.3

SPERONI

All'emendamento 27.4, dopo le parole: «1976, n. 324», sostituire con le seguenti: «per i voli nazionali saranno equiparati a quelli infracomunitari».

27.4/1

PAGLIARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I diritti di approdo e di partenza per gli aeromobili di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, per i voli infracomunitari saranno equiparati a quelli nazionali».

27.4

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) correlazione con l'andamento dei costi relativi alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali».

27.5

SENESI

Agli emendamenti 27.6 e 27.7, sostituire le parole: «Sono destinati al finanziamento», con le altre: «Sono in parte destinati al finanziamento».

27.6/1

PAGLIARINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Gli introiti derivanti dai diritti aeroportuali sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali presentati dalle società di gestione e approvati dal CIPE su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base di un accordo di programma stipulato fra l'autorità concedente e la società di gestione».

27.6

COMPAGNA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Gli introiti derivanti dai diritti aeroportuali sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali presentati dalle società di gestione e approvati dal CIPE su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base di un accordo di programma stipulato fra l'autorità concedente e la società di gestione».

27.7

TANI, REDI, COVELLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , su proposta del Ministro dei trasporti».

27.8

SENESI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro l'anno 1995 il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali».

27.9

SENESI

Sostituire il comma 5. con il seguente:

«5. La gestione totale degli aeroporti è affidata a titolo gratuito ad imprese organizzate nella forma di società per azioni, senza alcun vincolo di partecipazione azionaria, fino ad un periodo massimo di 70 anni; a tal fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad affidare, con decreto immediatamente efficace, ai soggetti in regime di gestione parziale o precaria, la concessione totale; i regimi giuridici riconosciuti da leggi speciali sono confermati per la durata sopra indicata con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge; sono abrogate le disposizioni che determinano e limitano la partecipazione azionaria alle società di gestione aeroportuale. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con il titolare della gestione aeroportuale saranno stipulate o adeguate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al titolare dell'impresa aeroportuale competono le entrate derivanti dall'esercizio aeroportuale ed i diritti previsti dalla legge n. 324 del 1976, le tasse di cui alle leggi 16 aprile 1974, n. 117, e 18 febbraio 1992, n. 217, aventi natura di corrispettivi di diritto privato e dallo stesso determinati. Sono a carico dei gestori aeroportuali tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime aeroportuale, salvo quelli relativi ai beni comunque in uso agli enti di Stato nonché all'Azienda autonoma di assistenza al volo. Il capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione viene gradualmente ridotto, a decorrere dall'anno 1995, con l'entrata in funzione del regime giuridico previsto dal presente articolo. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, ivi comprese le norme del codice della navigazione e le leggi speciali, incompatibili con quanto contenuti nel presente articolo».

27.10

SENESI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dei trasporti può attribuire per un periodo non superiore a 70 anni, alle società di gestione, costituite ai sensi del comma 5, la concessione delle infrastrutture aeroportuali sulla base di un disciplinare che stabilisca i diritti e gli obblighi del concessionario ed i poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità concedente».

27.11

COMPAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dei trasporti può attribuire per un periodo non superiore a 70 anni, alle società di gestione, costituite ai sensi del comma 5, la concessione delle infrastrutture aeroportuali sulla base di un disciplinare che stabilisca i diritti e gli obblighi del concessionario ed i poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità concedente».

27.12

TANI, REDI, COVELLO

Sopprimere il comma 6.

27.13

COMPAGNA

Sopprimere il comma 6.

27.14

GIUNTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Diritti di segreteria)

1. L'elenco, le tariffe e i relativi aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni, nonché la tabella, gli importi e i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atto da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata (BUSARL), di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1992, n. 51, sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti l'erogazione dei servizi. Continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 33 del predetto decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, fermo restando che le relative entrate affluiscono ai bilanci delle locali Camere di commercio, artigianato e agricoltura a fronte degli oneri sopportati a favore degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato per l'erogazione del relativo servizio.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel BUSARL, ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile e può prevedere nel corso di iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle Camere di commercio le quali non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte, che le stesse iscrizioni debbano essere confermate periodicamente su istanza da presentarsi a cura degli interessati previo pagamento di apposito diritto di segreteria.

3. Per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economico e sociali della provincia, le Camere di commercio, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare annualmente, per l'esercizio di riferimento, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 10 per cento. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407».

27.0.1

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Diritti di segreteria)

1. L'elenco, le tariffe e i relativi aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni, nonché la tabella, gli importi e i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atto da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata (BUSARL), di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1992, n. 51, sono approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti l'erogazione dei servizi. Continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, fermo restando che le relative entrate affluiscono ai bilanci delle locali Camere di commercio a fronte degli oneri sopportati a favore degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato per l'erogazione del relativo servizio.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel BUSARL ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile e può prevedere nel corso di iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle Camere di commercio le quali non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte, che le stesse iscrizioni debbano essere confermate periodicamente su istanza da presentarsi a cura degli interessati previo pagamento di apposito diritto di segreteria.

3. Per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, le Camere di commercio, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare annualmente, per l'esercizio di riferimento, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 10 per cento. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407».

27.0.2

SCHEDA, STRUFFI, GIORGI, SCEVAROLLI, FORTE

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

28.1

PAGLIARINI, ROSCIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. - La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 fino a 5.000 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite da quelle "entro il 30 giugno 1994"».

28.9 (Nuovo testo)

ABIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per ogni ente locale territoriale sono conservate fino al 31 agosto dell'anno di competenza le quote relative alla propria dotazione. Il 31 agosto le quote non assegnate, e per le quali non esiste presso la Cassa depositi e prestiti domanda accoglibile, sono assegnate agli enti locali territoriali che hanno presentato domande in eccedenza rispetto alla rispettiva dotazione minimale definitiva».

28.2

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi».

28.3

SPOSETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per l'anno 1994 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 4.000 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria. Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche».

28.4

MANIERI, MANZINI, STRUFFI, RUSSO Giuseppe, LORENZI, BISCARDI

Dopo l'articolo 28, inserire i seguenti:

«Art. 28-...»

*(Partecipazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
a programmi comunitari)*

1. In conformità alle finalità istitutive di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a programmi comunitari per la protezione, valorizzazione dei beni culturali».

28.0.1

ZECCHINO

«Art. 28-....»

(Competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Le competenze ad eseguire i lavori su edifici adibiti a sede di raccolte museali dello Stato, di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 14 marzo 1968, n. 292, sono attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali. Conseguentemente le somme per questa parte iscritte, in termini di residui di competenza e di cassa, sul capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, sono trasferite ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno medesimo».

28.0.2

FERRARI Bruno

«Art. 28-....»

(Mutui assunti dal comune)

1. Il limite all'indebitamento di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 1978 non si applica ai mutui assunti dal comune per opere o per servizi resi dall'amministrazione dello Stato, la cui esecuzione è attribuita per legge alle amministrazioni comunali e provinciali o da accordi di programma sottoscritti con lo Stato ai sensi dell'articolo 27 della legge 6 giugno 1990, n. 142».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

28.0.3

PAGLIARINI, ROSCIA

Art. 29.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ridurre, per il 1994, di lire 300 miliardi il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 470 del 1984.

29.1 Russo Michelangelo, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli utili reinvestiti in immobilizzazioni tecniche o in stoccaggio di magazzino, indispensabili per l'attività produttiva, sono esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

29.2 PAGLIARINI, ROSCIA

Sopprimere il comma 2.

29.3 CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

Sopprimere il comma 2.

29.4 FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE,
SCHEDA, PAINI

Sopprimere il comma 2.

29.5 VISCO, SPOSETTI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Garanzia statale sul ricorso
al credito dell'Agenzia spaziale italiana)*

1. Le operazioni di ricorso al credito previste dalla legge n. 390 del 1992 per l'Agenzia spaziale italiana, sono assistite da garanzia dello Stato».

29.0.1 SPOSETTI

Art. 30.

Al comma 1, la lettera d) è sostituita come segue:

«d) Le scritture contabili delle società accolgono dati basati esclusivamente su considerazioni economiche, ed i loro bilanci riflettono solamente tali dati.

Nei bilanci e nelle scritture contabili delle società non è ammessa alcuna interferenza di principi finalizzati solamente alla identificazione del reddito fiscalmente imponibile, se difformi da considerazioni economiche.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene modificato il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni per accogliere il principio che le regole di valutazione con valenza esclusivamente fiscale trovano accoglimento esclusivamente nella dichiarazione dei redditi.

Nello stesso decreto sono statuiti principi di contabilizzazione e di esposizione nel bilancio di esercizio e nella dichiarazione dei redditi per i casi di interferenza di principi fiscali sui principi di redazione del bilancio elencati nell'articolo 2423 del codice civile, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 9 aprile 1991, n. 127, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegati.

Le linee n. 24, 25 e 26 dell'articolo 2425 del codice civile sono eliminate».

Nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 53. Tali proventi sono portati in diminuzione del costo del cespite cui si riferiscono e su tale valore ridotto sono determinate le quote di ammortamento secondo i criteri di cui all'articolo 50. In sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui sono stati conseguiti i proventi ed in quelli successivi è consentita una variazione negativa pari al 50 per cento della differenza fra le quote di ammortamento calcolate sul costo al lordo dei proventi e le quote di ammortamento calcolate al netto dei proventi».

Nell'articolo 76, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte ed al netto degli eventuali contributi».

30.1 (Nuovo testo)

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 1, lettera d), capoverso b), dopo le parole: «nella misura in cui il fondo sia utilizzato» aggiungere le seguenti: «per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio».

30.2

TANI, COVIELLO, DI STEFANO, INNOCENTI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «conseguiti» con la seguente: «deliberati» e sostituire le parole: «a decorrere dal periodo di imposta in corso» con la seguente: «successivamente».

30.3

TANI, COVIELLO, INNOCENTI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per indurre a locare)

1. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, o comunque cense come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, il reddito è determinato in misura pari ad 1,5 volte i canoni di locazione massimi percepibili, in conformità alla legge n. 392 del 27 luglio 1978.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata, il reddito è determinato dal canone corrisposto dal locatario e risultante dal contratto di locazione.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purchè non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abilitativo previsto, richiesto e rilasciato, ed aventi le stesse caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari destinate ad abitazioni.

5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

b) alle unità immobiliari per le quali siano stati richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi, nonchè a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione degli interventi, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitanti all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purchè questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro 15 giorni dall'ultimazione degli interventi.

6. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data».

30.0.1

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Art. 31.

Sostituire gli articoli 31 e 32 con il seguente:

«Art. 31. - (*Trattamento tributario dell'abitazione principale*). - 1. Ove il contribuente possieda, oltre il reddito di lavoro dipendente o di pensione, solo il reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale, è escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sostituzione, i contribuenti di cui al presente comma versano, nei termini per la presentazione della dichiarazione e utilizzando un attestato di pagamento approvato con decreto del Ministero delle finanze, un importo determinato applicando alla rendita catastale dell'unità immobiliare l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione, indicata nel certificato dell'ente erogante la pensione o del datore di lavoro. Il versamento è effettuato previa detrazione di lire 150.000, nonchè degli eventuali acconti o eccedenze a credito riportate a nuovo dall'anno precedente. Qualora i redditi di lavoro dipendente o di pensione siano più d'uno, il contribuente deve sommarli e applicare alla rendita catastale l'aliquota relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni alla dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari e postali.

2. Entro il mese di novembre il contribuente, con le modalità indicate al comma 1, versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata per l'anno precedente. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti di cui al presente comma possono optare per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti diversi da quelli di cui al comma 1, e quelli che optano per la presentazione della dichiarazione nei modi ordinari, determinano il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e senza considerare la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale; a tale rendita dev'essere applicata, in apposita sezione della dichiarazione, l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione applicabile al reddito complessivo del contribuente. L'importo così determinato, diminuito di una detrazione pari a 150.000 lire,

viene sommato all'imposta netta relativa al reddito complessivo del contribuente.

3. A partire dall'anno 1994 lo Stato trasferisce ai comuni la somma utilizzata per finanziare la detrazione di lire 120.000 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992 in base alla distribuzione percentuale del gettito ICI realizzato nel 1993 e calcolato all'aliquota del 4 per mille.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono abrogati.

5. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 400.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate".

6. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è differito al 31 dicembre 1993».

31.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - (Trattamento tributario dell'abitazione principale) - 1. Ove il contribuente possieda, oltre il reddito di lavoro dipendente o di pensione, solo il reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale, è escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sostituzione, i contribuenti di cui al presente comma versano, nei termini per la presentazione della dichiarazione e utilizzando un attestato di pagamento approvato con decreto del Ministero delle finanze, un importo determinato applicando alla rendita catastale dell'unità immobiliare l'aliquota marginale applicata all'ultimo scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione, indicata nel certificato dell'ente erogante la pensione o del datore di lavoro. Il versamento è effettuato previa detrazione di lire 150.000 che si aggiungono alla detrazione di 120.000 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 504 del 1992, nonchè degli eventuali acconti o eccedenze a credito riportate a nuovo dall'anno precedente. Qualora i redditi di lavoro dipendente o di pensione siano più d'uno, il contribuente deve sommarli e applicare alla rendita catastale l'aliquota relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni alla dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari e postali.

2. Entro il mese di novembre il contribuente, con le modalità indicate al comma 1, versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata per l'anno precedente. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazio-

ne dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti di cui al presente comma possono optare per la presentazione della dichiarazione dei redditi nei modi ordinari. I contribuenti diversi da quelli di cui al comma 1, e quelli che optano per la presentazione della dichiarazione nei modi ordinari, determinano il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili e senza considerare la rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale; a tale rendita dev'essere applicata, in apposita sezione della dichiarazione, l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione applicabile al reddito complessivo del contribuente. L'importo così determinato, diminuito di una detrazione pari a 270.000 lire, viene sommato all'imposta netta relativa al reddito complessivo del contribuente».

31.2

VISCO, GAROFALO, LONDEI, BRINA, GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4. Non si considera produttiva di reddito l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente e dei suoi familiari e le sue pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizi delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale abita la persona fisica che lo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale”».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con tezi».

31.3

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

Al comma 1, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «fino a concorrenza dell'ammontare stesso».

31.11

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «l'importo di un milione di lire» con le seguenti: «l'importo di due milioni e cinquecento mila lire».

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

31.4

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «un milione di lire» con le altre: «un milione cinquecentomila lire».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

“5. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società sono deducibili dalla determinazione del reddito e soggetti ad

IRPEF in quanto corrispondenti per entità alle funzioni strettamente richieste, in rapporto alla natura delle attività economiche svolte. Il divieto di cui al comma 2 si estende agli amministratori delle società».

31.5

FORTE, GIORGI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe,
SCEVAROLLI, STRUFFI

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «un milione di lire con le altre: «lire 1.400.000».

Inoltre, all'articolo 33, comma 1, lettera a), capoverso 20), sopprimere le parole da: «le suddette disposizioni» fino alla fine del capoverso.

Infine, all'articolo 36, comma 1, sopprimere le parole da: «l'articolo 34, comma 8-bis» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente lettera:

“e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito a scopo di promozione o di liberalità”.

5-ter. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti, la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale”.

31.6

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE,
SCHEDA, PAINI

Al comma 1, capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'unica abitazione di proprietà della persona fisica che non può essere adibita a propria abitazione per ragioni di lavoro o perchè soggetta a procedura di rilascio promossa dal proprietario».

31.7

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 4 lettera b), sostituire le parole: «270 mila» con le altre: «300 mila».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

31.8

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, possono applicarsi anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, della stessa legge, qualora a richiedere l'installazione dell'impianto autonomo siano grandi invalidi e anziani infermi».

31.9

CAPPELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato;
- b) l'articolo 11-bis è abrogato.

5-ter. Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla istituzione di coefficienti presuntivi di controllo per i soggetti di cui al predetto decreto-legge n. 384 del 1992».

31.10

FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, GIORGI, RUSSO
Giuseppe, STRUFFI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e

Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

«Art. 32-...

(Abitazione principale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma 1, dopo la lettera *i*), sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o dei suoi familiari, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sempre che la destinazione si sia protratta per l'intero anno;

i-ter) le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di Istituti autonomi case popolari (IACP)”;

2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992».

Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1992, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

32.0.1

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI, FAGNI,
SARTORI

«Art. 32-...

(Norme in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Le entrate dell'ICI fino alla concorrenza del 4 per mille sono interamente riscosse dagli enti locali competenti senza ulteriore decurtazione dei trasferimenti, così come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

32.0.2

VISCO, GAROFALO

Art. 33.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mense aziendali» aggiungere le altre: «e nei circoli sportivi culturali e ricreativi che comunque non perseguono finalità di lucro, operanti nei comuni inferiori a 10.000 abitanti ed in località montane».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «Nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: “ridotto del 10 per cento a titolo di

regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con tezi».

31.0.1

CROCETTA, MANZI, PICCOLO, SALVATO

Art. 32.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "180.000" è sostituita con la seguente "300.000"».

32.1

CROCETTA, PICCOLO, MANZI, SALVATO, FAGNI,
SARTORI

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il consiglio comunale» fino a: «lire 300.000» con le seguenti: «Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale».

32.2

VISCO, GAROFALO, GIOVANOLLA, SPOSETTI,
LONDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'imposta comunale sugli immobili verrà calcolata al netto della commissione spettante al concessionario della riscossione risultata a carico dell'amministrazione dello Stato nell'anno 1993"».

32.3

MANZI

deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto».

33.1 STRUFFI, GIORGI, SCHEDA, SCEVAROLLI, FORTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le esenzioni da IVA prevista dall'articolo 10, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguarda le sole prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

33.3 TABLADINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

“5-ter. Per le operazioni relative e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, l'imposta, inclusa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giocate, è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Conseguentemente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto di dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione”.

33.4 SERENA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

33.2 CROCETTA, SALVATO, MANZI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Stato ed enti pubblici)

1. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“Art. 88. - *(Stato ed enti pubblici)*. - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi di

comuni, le comunità montane, le province, le regioni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali;
- c) le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1994».

34.0.1

MANZI, CROSETTA, PICCOLO, SALVATO

Art. 35.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuta imposta di bollo per le quietanze sui depositi e prelevamenti dai libretti di risparmio anche se rilasciate separatamente».

35.1

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA, PAINI

Art. 36.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'articolo 34, comma 8-bis» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 111, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale».

36.3

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, RAVASIO, RABINO, LEONARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni e agevolazioni tributarie di cui all'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1997».

36.2

RABINO, MICOLINI, COVIELLO, CARLOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono abrogate, fatto salvo quanto previsto per le cooperative di giornalisti e di organi di informazione di partiti politici, associazioni

senza scopo di lucro e periodici esclusivamente a carattere religioso, tutte le agevolazioni fiscali, le provvidenze, i contributi e i rimborsi spese, concessi alle società editrici ed agli organi di informazione di cui alle leggi sull'editoria n. 172 del 1975 e n. 416 del 1981 e successive modificazioni».

36.1 CROCETTA, MANZI, SALVATO, PICCOLO, FAGNI

Art. 37.

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Nella stessa nota IV al medesimo articolo, sostituire le parole: "in altro Stato membro" con le altre: "in uno degli Stati membri"».

37.1 SCOGNAMIGLIO PASINI

Dopo l'articolo 37, introdurre il seguente:

«Art. 37-bis.

(Criteri e modalità di effettuazione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62 e del regolamento adottato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991».

37.0.1 PICANO

Art. 38.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

38.1 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali maggiori entrate dovranno scaturire unicamente dal riordino del trattamento tributario dei redditi di capitali, inclusi i guadagni di borsa, ai sensi della delega di cui all'articolo 18 della legge n. 408 del 1990, e successive

modificazioni. Di conseguenza all'articolo 1 del decreto-legge n. 380 del 1993, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 1994" sono sostituite con le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1993".

38.2

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

«Art. 38. ...

(Detrazioni)

1. All'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"6. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate se alla formazione del reddito concorrono solo redditi di lavoro dipendente, erogazioni previdenziali ed assistenziali, e redditi di natura fondiaria riguardanti l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente e dei suoi familiari e sue pertinenze".

38.0.1

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-...

(Contributo diretto lavorativo)

1. Il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per i redditi prodotti nell'anno 1993, non spiega diretta ed immediata efficacia nè agli effetti delle imposte dirette nè agli effetti delle imposte indirette, ma di essi si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative in materia di accertamento dei redditi d'impresa e d'arte e professioni, sulla base di parametri e coefficienti presuntivi, in sostituzione della normativa prevista dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevedendo la revisione totale dei parametri statistici inerenti i coefficienti presuntivi di reddito ai quali si deve fare riferimento in fase accertativa, con possibilità del contribuente di dimostrare il proprio reddito in base alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge».

38.0.2

CROCETTA, SALVATO, MANZI, PICCOLO

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-...»

(Oneri deducibili)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

“*u*) il canone di locazione relativo all'abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari;

“*v*) le spese di trasporto pubblico sostenute dal contribuente o dai suoi familiari per motivi di lavoro e di studio”.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

“*e*) tutte le spese sanitarie riguardanti le patologie e la prevenzione: mediche, farmaceutiche, di protesi, chirurgiche, di degenza, di assistenza anche domiciliare, di riabilitazione, diagnostiche, inclusi i tariffari pubblici”.

3. Alla fine della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti parole: “Sono altresì deducibili le spese per l'acquisto dei libri di testo per ogni ordine e grado di corso d'istruzione, nonché le spese sostenute per lezioni private concernenti le materie scolastiche ed universitarie”.

38.0.3

CROSETTA, PICCOLO, MANZI, SALVATO

«Art. 38-...»

(Istituzione di un archivio unico nazionale dei dati fiscalmente rilevanti)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire un archivio unico nazionale dei dati fiscalmente rilevanti, secondo i seguenti principi direttivi:

a) unificazione del codice di identificazione fiscale del contribuente e la generalizzazione del suo utilizzo in ogni occasione fiscalmente rilevante, tanto ai fini di una individuazione della sua capacità contributiva che come indicatore della sua complessiva attività;

b) fissazione di uno *standard* comune di compatibilità fra tutte le banche dati esistenti, raccordate al codice di identificazione fiscale;

c) obbligo di rilevazione e trasmissione dei dati su supporto magnetico, da parte dell'esercente attività commerciale, professionale o da parte dell'Ente eventualmente interessato, per tutte le transazioni che superino una soglia minima di valore, con annotazione del codice fiscale e dei contraenti. Obbligo della nominatività dei depositi e dei valori mobiliari;

d) accesso automatico diretto, da parte del Ministero delle finanze, alle banche dati esistenti presso enti pubblici, enti previdenziali, PRA, ACI, camere di commercio, istituti di credito, assicurazioni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sarà altresì predisposto un progetto di semplificazione della procedura di versamento da parte del contribuente, senza la compilazione del modello 730/740. La congruità del pagamento dovrà essere vagliata, attraverso la predisposizione di sistemi esperti informatici, sulla base dei dati informativi acquisiti dall'archivio unico nazionale dei dati fiscalmente rilevanti, per individuare le possibili incongruenze da sottoporre ad apposita indagine di accertamento fiscale. A tal fine il Ministero delle finanze appronterà una riforma dell'Amministrazione finanziaria che consenta un maggiore utilizzo del personale, così liberato dai controlli di regolarità formale delle dichiarazioni, in compiti di accertamento fiscale sulle posizioni a rischio individuate attraverso le nuove procedure informatiche.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà emanato entro il 31 dicembre 1993 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 10 novembre 1993 il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data della trasmissione».

38.0.4

CROCETTA, PICCOLO, SALVATO, MANZI

«Art. 38- ...

(Soppressione del drenaggio fiscale sui redditi)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“2. Gli scaglioni di reddito vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, moltiplicando il valore assoluto di questi stessi scaglioni per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (ISTAT). L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13”.

2. Dopo l'articolo 13, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis. - 1. Vengono rivalutati annualmente, mediante decreto del Ministro delle finanze, i valori assoluti di:

a) detrazioni per carichi di famiglia dall'imposta lorda previste dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c); comma 3; comma 4;

comma 6, e le altre detrazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 3 e 4;

b) limiti di reddito, oltre i quali non spettano alcune detrazioni, previsti dall'articolo 12, comma 4 e comma 6 e dall'articolo 13, comma 2 e comma 6. Le rivalutazioni si ottengono moltiplicando i valori assoluti delle detrazioni e dei limiti di reddito per le variazioni annuali percentuali dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (ISTAT).

3. Le rivalutazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere arrotondate alle 10.000 lire superiori per gli scaglioni di reddito e per i limiti di reddito che regolano la concessione di alcune detrazioni ed alle 1.000 lire superiori per le detrazioni dall'imposta lorda.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno di imposta 1993. Per tale anno, ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro».

38.0.5

CROCETTA, PICCOLO, MANZI, SALVATO, FAGNI

«Art. 38-...»

(Aziende e istituti di credito)

1. Le aziende e gli istituti di credito possono, per i crediti in essere al 31 agosto 1993 verso imprese industriali e società finanziarie il cui attivo è composto per almeno il 70 per cento da partecipazioni di controllo in imprese industriali, avvalersi della seguente procedura:

a) conversione dei propri crediti, fino a un massimo del 48 per cento del relativo ammontare, in partecipazioni al capitale dell'impresa debitrice;

b) rinegoziazione delle condizioni della restante parte del prestito o, se inferiore, di quella corrispondente al 108,3 per cento dell'importo convertito in capitale ai sensi del precedente numero 1; dovrà essere prevista la durata minima di tre anni ed un tasso d'interesse non superiore al tasso di sconto medio diminuito di un punto.

2. Ove l'accordo con il debitore, accompagnato da un piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa, sia approvato dalla Banca d'Italia, il credito di cui alla lettera b) del comma 1 si considera garantito dallo Stato. La garanzia è attribuita sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, da far valere in caso di mancato rimborso del credito e dopo averne infruttuosamente esperito le procedure per il recupero coattivo. Tali procedure saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro. Ove la detrazione sia superiore alle imposte dovute, l'eccedenza può essere scomputata nei cinque periodi d'imposta successivi».

38.0.6

Visco

«Art. 38-...»

(Enti conferenti delle Casse di risparmio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli enti pubblici conferenti di cui al titolo III del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, destinano, anche in deroga alle disposizioni statutarie, almeno l'85 per cento del proprio avanzo finanziario, esclusi i corrispettivi della cessione di partecipazione, al netto delle quote di partecipazione agli aumenti di capitale delle società bancarie conferitarie, quale risultante dal rendiconto di cui al comma 5, alle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica che sono individuate e rese pubbliche dal comitato di cui al comma 3.

2. Il comitato di cui al comma 3 determina, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ordine di priorità fra le iniziative individuate e, in rapporto a tale ordine, cura la destinazione ottimale dei fondi resisi disponibili. Gli enti pubblici conferenti devono comunicare al comitato l'entità dei fondi disponibili, contestualmente all'approvazione dei rendiconti di gestione.

3. Il comitato è composto da un presidente e da 10 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che effettuano le proprie scelte tenendo conto delle indicazioni fornite dal CNR e dai principali enti di ricerca, dalla Conferenza dei rettori e dagli enti di cui al comma 1.

4. Entro il 31 marzo 1994, l'assemblea degli enti pubblici conferenti aventi il fondo di dotazione a composizione associativa ed il consiglio di amministrazione dei restanti enti provvedono a rinnovare i consigli degli enti in modo tale che almeno il 60 per cento dei componenti, fra i quali devono essere scelti il presidente e i vicepresidenti, siano dotati di specifica competenza scientifica e tecnologica. Tale competenza deve risultare elevata e comprovata nei presidenti e nei vicepresidenti degli enti.

5. Gli enti pubblici conferenti approvano annualmente un rendiconto di gestione redatto in conformità al modello stabilito con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Il rendiconto deve essere certificato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

6. Le modalità di estinzione degli enti pubblici conferenti, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, si applicano alla violazione delle norme contenute nel presente articolo, allorquando sia protratta per oltre trenta giorni dopo il formale invito del Ministro del tesoro a provvedere.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti norme.

8. È abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente articolo».

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-...

(Accertamento parziale)

1. L'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, è abrogato.

2. Il reddito dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere rettificato, applicando l'articolo 41-*bis* del predetto decreto, per adeguarlo a quello risultante dall'applicazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154.

3. L'accertamento parziale effettuato ai sensi del comma 2 deve essere preceduto da una richiesta di chiarimenti al contribuente, che li dovrà inviare per iscritto entro 45 giorni o presentarsi, entro lo stesso termine, all'ufficio, dove sarà redatto processo verbale dei chiarimenti chiesti e delle risposte ricevute.

4. L'imposta e gli interessi accertati sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella misura di un terzo del loro ammontare.

5. L'articolo 11-*ter* del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992 è abrogato.

6. All'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993 sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i

coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.

5. Per le attività professionali e commerciali che comportano, considerati il giro d'affari e la tipologia della clientela, i maggiori rischi di occultamento delle operazioni attive, il ministro delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, emanerà studi di settore in cui saranno descritte le metodologie di stima del giro d'affari delle varie attività. Le relazioni formulate dallo studio di settore possono essere poste a base delle rettifiche senza bisogno di ulteriori prove, ferma restando la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni, i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore. La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai contribuenti che rientrano nei limiti di volume d'affari indicati da ciascuno studio di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esercita l'attività o dal tipo di contabilità tenuta dal medesimo".

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei primi studi di settore, apposita normativa per la definizione in via amministrativa delle controversie riguardanti avvisi di accertamento redatti utilizzando tali studi. Tale definizione avverrà di fronte ad una commissione paritetica costituita presso le commissioni tributarie provinciali, composta da funzionari dell'amministrazione e da delegati delle associazioni professionali o di categoria. L'elaborazione degli studi di settore avverrà tenendo conto dei principi che seguono:

a) utilizzazione, come parametro di controllo delle operazioni attive dichiarate, degli indizi caratterizzanti lo specifico settore di attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, i prezzi medi praticati, la produttività dei beni strumentali impiegati anche sotto il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali e al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

b) individuazione delle caratteristiche, tra cui quelle indicate al punto precedente, applicabili al singolo settore di attività e individuazione di correlazioni tendenziali tra ciascuna di esse e l'importo dei ricavi;

c) individuazione, anche con procedura meccanografica, di un unico importo di ricavi che tenga conto di tutte le caratteristiche individuate e del loro grado di rilevanza in relazione alla specifica attività;

d) possibilità degli uffici di discostarsi, con adeguata motivazione, da tale importo di ricavi, ove risultino attendibili circostanze particolari

non prese in esame dallo studio di settore o siano manifeste diverse correlazioni tra le caratteristiche prese in esame dall'indice e l'importo dei ricavi. Deduzione, ai fini della determinazione del reddito;

e) utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi. *Divieto di dedurre dai maggiori ricavi accertati costi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, fatti salvi gli eventuali maggiori costi su cui si fonda l'accertamento di maggiori ricavi;*

f) redazione degli studi di settore su base regionale, nel quadro di modelli omogenei a carattere nazionale;

g) revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività;

h) utilizzabilità dello studio di settore a partire dall'anno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, o dall'anno successivo qualora la pubblicazione non avvenga entro il mese di maggio.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai redditi dell'anno 1993».

38.0.8

Visco

«Art. 38-...

(Fabbricati di proprietà degli enti previdenziali)

1. Gli enti previdenziali di diritto pubblico indicati nella tabella A allegata, sono tenuti a trasferire al Ministero del tesoro la proprietà dei fabbricati non strumentali e delle aree fabbricabili di loro proprietà.

2. Le cessioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti si intendono comunque avvenuti anche se allo scadere di tale termine gli amministratori degli enti indicati nella tabella A allegata non hanno posto in essere i necessari adempimenti, compresi quelli di carattere societario o amministrativo; il Governo è delegato a determinare le responsabilità a carico degli amministratori che omettono di compiere tutte le attività necessarie al puntuale trasferimento dei beni. La stima del valore di trasferimento sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministero del tesoro e dagli enti previdenziali. Queste società, nella loro valutazione, dovranno attenersi al criterio del valore di realizzo a breve e medio termine, tenuto conto delle condizioni di mercato al momento in cui viene effettuata la valutazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, sulla base della media delle stime e sentiti i presidenti degli enti previdenziali, il valore di cessione degli immobili. Agli enti previdenziali è riconosciuto un credito nei confronti del Tesoro pari al valore di trasferimento dei beni immobili stimato a norma del presente comma. Qualora si manifestino differenze tra valori stimati e valori di realizzo dei beni l'entità del credito viene corrispondentemente adeguata. L'entità del credito viene altresì

annualmente rivalutata in relazione all'andamento dell'indice del costo delle costruzioni. Agli enti è assicurato a carico del Tesoro un rendimento reale annuo dell'1 per cento.

3. Il Ministro del tesoro conferisce gli immobili ad una apposita società, che può emettere azioni per un ammontare corrispondente al valore del patrimonio valutato a norma del comma precedente. La partecipazione al capitale dovrà essere offerta dal Tesoro anche a banche di investimento nazionali e internazionali e ad investitori istituzionali di adeguate dimensioni e riconosciuto prestigio. La società ha lo scopo di provvedere alla valorizzazione e al progressivo smobilizzo del patrimonio anche per via indiretta attraverso forme di cartolarizzazione: essa può finanziarsi sui mercati dei capitali utilizzando la garanzia offerta dal patrimonio, e può essere quotata sui mercati regolamentati.

4. La società di cui al comma 3 è tenuta ad impiegare i fondi derivanti dalla vendita degli immobili e dai finanziamenti ottenuti o dalle attività di smobilizzo e liquidazione indiretta descritte nel comma precedente in investimenti a lungo termine, in attività industriali o infrastrutturali, o in assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei settori indicati. Tali investimenti e assunzioni di partecipazioni non devono superare il 49 per cento del capitale dell'impresa partecipata. Le partecipazioni via via assunte saranno progressivamente dismesse in seguito alla loro piena valorizzazione e portate a riduzione del debito pubblico. È fatto divieto alla società di partecipare a patti parasociali di sindacato o di blocco, o altre forme di cooperazione incompatibili con la natura dell'attività di investimento di capitale di rischio di lungo termine.

5. L'amministratore delegato della società di cui al comma 3 è nominato dal Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fra personalità di riconosciuta capacità gestionale nel campo della finanza e delle infrastrutture; l'amministratore delegato è responsabile della gestione dell'azienda e ha tutti i poteri necessari o strumentali allo svolgimento del suo incarico.

6. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 3 è composto di un numero minimo di 6 e di un numero massimo di 8 consiglieri; essi vengono nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati fra personalità di riconosciuta competenza professionale o accademica nel campo della finanza internazionale, della finanza pubblica, dell'intermediazione mobiliare, della politica industriale e dell'attività immobiliare. Il consiglio di amministrazione può cooptare membri indicati dalle istituzioni di cui al comma 3, quando il coinvolgimento di esse nel capitale o nell'attività ha raggiunto un livello reputato significativo a giudizio esclusivo del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fornisce gli indirizzi generali della gestione sociale e supporta l'amministratore delegato nello svolgimento del suo incarico. Ogni consigliere di amministrazione può in ogni momento chiedere informazioni, dati e chiarimenti circa l'attività sociale ai responsabili delle funzioni della società.

7. La società di cui al comma 3 è autorizzata ad anticipare al Tesoro, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 4 un

importo non inferiore a lire 1.000 miliardi nell'esercizio 1994. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono compensati in sede di versamento dei proventi delle alienazioni.

8. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo».

TABELLA A

Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
Istituto, nazionale previdenza giornalisti italiani - INGI.
Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche - ENPAO.
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti.
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori spettacolo - ENPALS.
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali - INPDAI.
Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - ENPAIA.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO.
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali - ENPAS.
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico - ENPDEDP.
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL.
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro - INAIL.
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL.
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.
Istituto postelegrafonici.
Servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU.
Opera previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - OPFA.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti - ENPAF.
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari - ENPAV.
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici - ENPAM.
Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei geometri.
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS.
Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)

1. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è aggiunto il seguente:

“3) il detentore dei residui derivanti dalle attività produttive è tenuto a conferirli al servizio pubblico, oppure a quello in concessione, qualora non provveda direttamente allo smaltimento oppure non affidi i residui stessi a terzi autorizzati”».

38.0.10

TABLADINI :

«Art. 38-...

(Privatizzazioni nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Il Governo con apposito decreto detterà le norme per l'avvio della privatizzazione del trasporto pubblico locale.

2. Per il 1994 i contributi di cui al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizi delle aziende di trasporto pubbliche saranno concessi a chi avrà definito il processo di privatizzazione e a chi avrà apportato un piano di ristrutturazione aziendale ispirato a principi di efficienza ed economicità secondo parametri che il Governo definirà tenendo conto dei costi medi di gestione delle aziende private italiane e delle aziende pubbliche comunitarie».

38.0.11 (Nuovo testo)

PICANO

DIFESA (4^a)

VENERDÌ 15 OTTOBRE 1993

74^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Vincenza BONO PARRINO*Interviene il ministro della difesa Fabbri.**La seduta inizia alle ore 9,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R 033 004, C 04^a, 0007^o)

In apertura di seduta, il presidente BONO PARRINO comunica di aver chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento di interrogazioni**

Il ministro FABBRI risponde congiuntamente e per quanto di propria competenza alle interrogazioni 3-00842 (del senatore Cannariato), 3-00855 (dei senatori Tedesco Tatò ed altri), 3-00856 (del senatore Cannariato), 3-00857 (del senatore Compagna), 3-00858 (dei senatori Boso ed altri), 3-00859 (del senatore Ferrara Salute), 3-00860 (della senatrice Bono Parrino), 3-00861 (del senatore Cappuzzo), 3-00862 (del senatore Serena), 3-00863 (del senatore D'Amelio), 3-00864 (dei senatori Lopez ed altri), 3-00865 (dei senatori Lopez ed altri), 3-00866 (dei senatori Mazzola ed altri), 3-00867 (della senatrice Bono Parrino) e 3-00868 (dei senatori Riviera e Pizzo), concernenti recenti dichiarazioni relative alle Forze armate e episodi che hanno coinvolto taluni loro esponenti.

Il Ministro fa preliminarmente presente che si soffermerà soprattutto sulle vicende, richiamate dalle interrogazioni, che vedono coinvolti alcuni ufficiali delle Forze armate, nonché sulle recenti polemiche intercorse tra esponenti di un movimento politico e taluni vertici militari.

Per quanto concerne la vicenda relativa al generale Franco Monticone, egli sottolinea che si tratta di un caso che si arricchisce ogni giorno di nuovi racconti, intrecci e nomi: memoriali ed interviste riferiscono di presunti avvenimenti che accrescono la complessità della vicenda in cui aspetti sentimentali e finanziari si uniscono a presunte storie di traffici di armi e di trame eversive.

Dopo aver ripercorso le più recenti vicende, a partire dalla denuncia per estorsione presentata dal predetto ufficiale generale alla Magistratura di Firenze, il Ministro afferma che dai primi accertamenti compiuti è risultato che la rilevante somma di denaro raccolta dal generale sia stata ottenuta attraverso prestiti da parte di numerosi ufficiali e, probabilmente, da parte di alcuni istituti di credito.

Questa esposizione finanziaria era in parte nota ai vertici dell'Esercito, i quali avevano invitato l'ufficiale a risolvere al più presto la situazione debitoria che veniva giustificata dal generale Monticone con la necessità di dover affrontare ingenti spese per l'annullamento del proprio matrimonio. In conseguenza di tale situazione al predetto generale fu preferito altro ufficiale quale comandante della missione dei reparti italiani in Somalia.

Da un successivo esposto presentato dalla signora Donatella Di Rosa alla Magistratura fiorentina emergono i riferimenti all'esistenza di presunti traffici di armi e trame eversive; la Magistratura ordinaria, avendo riscontrato nella denuncia della donna la possibile esistenza di reati di natura militare, ha trasmesso gli atti alla Procura militare di Roma che ora conduce le indagini le quali, al momento, non risultano aver portato ad alcuna notificazione ufficiale. Le indagini riguardano cinque ufficiali, nessuno dei quali è ai vertici dell'organizzazione militare. Le predette indagini sembrano riguardare in particolare l'eventuale reato di traffico d'armi e si stanno effettuando riscontri con vari accertamenti effettuati nel tempo dalla Digos.

Il Ministro comunica che, in attesa delle risultanze del primo accertamento amministrativo da lui disposto e degli esiti delle indagini della Magistratura, egli ha adottato un provvedimento di rimozione del generale Monticone dall'incarico di comandante delle Forze di intervento rapido. Peraltro già in precedenza si era provveduto a sostituire il predetto ufficiale nel comando di una recente ed importante esercitazione militare.

Inappropriata, esagerata e sfornita di ogni connessione con la realtà finora emersa appare la prospettazione di un pericolo di colpo di stato *armata manu* imperniato su una sedizione di reparti di militari; in realtà - afferma il Ministro - siamo di fronte alla evocazione di una minaccia per la quale, anche supponendo interamente vere le vicende denunciate, non sussistono reali presupposti. Siamo di fronte in verità ad una confusa attività, fatta di conversari velleitari e di altrettanto velleitari conati di proselitismo, che possono integrare un velleitario tentativo di cospirazione. *Elevare tutto ciò a serio progetto di golpe equivale a*

distorcere la verità con un'azione autolesionista per il Paese, oltre che lesiva della dignità delle Forze armate, la cui lealtà alle istituzioni è assoluta.

I gravi errori di comportamento, incompatibili con il ruolo di un ufficiale, e l'infantilismo militare che aleggia sulla vicenda sono fonte di preoccupazione, ma la vicenda stessa va circoscritta nelle sue reali, ancorchè sgradevoli dimensioni, ferma restando la necessità di approfondire i riscontri sulle ipotesi di traffico d'armi.

Dopo aver ricordato che la questione del terrorista Gianni Nardi (del quale si conferma l'esistenza di un accertamento di morte) esula dalla competenza del proprio Dicastero, il Ministro si sofferma brevemente sull'episodio che vede coinvolto il generale dell'Arma dei Carabinieri Francesco Delfino. In effetti le informative oggi disponibili appaiono ancora scarse, inserendosi peraltro in una vicenda assai intricata. Al momento, al predetto ufficiale è stato comunicato un avviso di garanzia ed un decreto di perquisizione in relazione ad ipotesi di reato, quali favoreggiamento, falso e distruzione di atti pubblici.

Il Ministro al riguardo ricorda che il predetto ufficiale - che tra l'altro dichiara la propria estraneità ai fatti - aveva appena terminato il previsto periodo di comando a Torino e che non andrà ad assumere le funzioni per le quali era stato preventivamente destinato.

Sembra tuttavia prematuro ogni giudizio sull'operato del predetto ufficiale, il quale gode di un curriculum assai lusinghiero distinguendosi particolarmente nell'attività di polizia giudiziaria.

Un particolare cenno di smentita meritano poi recenti accuse riferite al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il Ministro afferma che non esiste alcun procedimento a carico del generale Goffredo Canino circa fatti che risalirebbero a molti anni addietro.

Dall'insieme delle vicende cui finora ha fatto riferimento non si può assolutamente trarre un sommario giudizio negativo e di inaffidabilità delle Forze armate, che hanno dato continua prova di professionalità ed efficienza in Italia e all'estero. Si tratta di un Corpo sano e affidabile sul quale le istituzioni democratiche possono assolutamente contare.

Per quanto concerne le polemiche insorte a seguito delle recenti dichiarazioni fatte da taluni esponenti della Lega e delle risposte venute da ambienti militari, il Ministro ribadisce che le Forze armate non sono in mano a nessuno, ma sono al servizio delle istituzioni democratiche e a presidio della Nazione, oggi pericolosamente insidiata nella sua unità. Nelle sue dichiarazioni il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto una professione di fedeltà delle Forze armate allo Stato unitario e alla Costituzione che prevede che l'Italia sia una ed indivisibile. Con riferimento a tali dichiarazioni - che afferma di condividere pienamente - il Ministro ricorda peraltro di aver sottolineato che in ogni polemica di natura politica deve intervenire solo chi è investito di autorità e responsabilità politiche. In tal senso ha provveduto ad emanare precise direttive ai vertici militari, ricordandone i limiti di partecipazione alla vicenda politica.

Il Ministro dichiara infine di nutrire forti preoccupazioni per le insidie che vengono mosse all'unità della Nazione da parte di chi ipotizza la rivolta fiscale, la secessione e la divisione del Paese in più repubbliche, e in ciò si associa al pensiero delle più alte cariche dello

Stato. Non si tratta di demonizzare il federalismo, ma di conoscere con chiarezza a quali forme di stato taluni movimenti aspirino e attraverso quali processi intendano giugervi.

La senatrice TEDESCO TATÒ, prima firmataria dell'interrogazione 3-00855, nel dichiararsi in larga misura soddisfatta della risposta del Ministro della difesa, conviene sull'opportunità, da questi sottolineata, di circoscrivere puntualmente i confini delle vicende richiamate, ma desidera anche rivolgere un fermo invito a non minimizzare e sottovalutare episodi e circostanze che destano allarme e impongono attenta vigilanza.

Anche attenendosi strettamente ai fatti accertati, prosegue la senatrice Tedesco Tatò, emerge un quadro grave e inquietante che non consente di ipotizzare una sorta di infantilismo militare, ma che obbliga invece a dare un giudizio di indegnità militare per la leggerezza di comportamento dimostrata da chi era investito di alte responsabilità di comando.

Dopo aver dato atto della tempestività con cui il Ministro della difesa è intervenuto, l'interrogante ritiene opportuno sospendere per ora il giudizio sulle ipotesi di reato che sono state configurate nell'ambito dell'affaire Monticone-Di Rosa, segnalando peraltro che si tratta di fattispecie criminose di eccezionale gravità, che non possono essere liquidate come più o meno risibili episodi farseschi che meritano invece severi approfondimenti, sia in sede giudiziaria, sia in sede disciplinare.

Un'ultima considerazione la senatrice Tedesco Tatò riserva alle valutazioni finali espresse poc'anzi dal Ministro della difesa, per dividerne il richiamo alla necessità di distinguere sempre, con assoluta chiarezza, le competenze e le responsabilità politiche dai compiti tecnici ed esecutivi che spettano ai vertici delle Forze armate.

Prende poi la parola il senatore COMPAGNA, firmatario dell'interrogazione 3-00857, che esprime convinto apprezzamento per la tempestività e la completezza delle informazioni fornite dal Ministro della difesa, di cui condivide altresì l'intento di non enfatizzare ma di circoscrivere l'ambito degli episodi di cui oggi si discute.

Desidera peraltro far osservare che non ci si può non trovare perplessi di fronte alla circostanza, riportata dal Ministro, secondo la quale i vertici militari, pur essendo da tempo al corrente della grave situazione debitoria in cui versava il generale Monticone, non hanno mai ritenuto di adottare tempestivi e risolutivi provvedimenti cautelativi. Non conforta apprendere che lo stesso Ministro sia dovuto intervenire dopo la pubblicità data alla vicenda dagli organi di stampa. Non si cada nell'errore, prosegue il senatore Compagna, di giudicare tutta la vicenda come un piccolo episodio farsesco, poichè in realtà, per ora sia pure a livello di ipotesi, nei confronti di ben cinque ufficiali vengono configurate imputazioni che vanno dal traffico d'armi al tentativo di colpo di Stato.

Dopo aver dichiarato che sulla vicenda riguardante il generale dei carabinieri Delfino non è per ora possibile pronunciare alcun giudizio, in mancanza di concreti e puntuali elementi di analisi e di discussione, il senatore Compagna si sofferma sull'eco suscitata dalle dichiarazioni

del senatore Miglio a proposito di presunti pronunciamenti di vertici delle Forze armate e delle Forze dell'ordine in favore della Lega. Dopo aver dato atto al Ministro della difesa della tempestività e della puntualità dimostrate nell'emanare la direttiva rivolta ai vertici delle Forze armate per segnare una chiara distinzione tra responsabilità politiche e competenze tecnico-esecutive spettanti ai comandi militari, anche al più alto livello, il senatore Compagna invita a non sottovalutare l'affollarsi di inquietanti fenomeni, tutti caratterizzati dal tentativo, più o meno palese, di coinvolgere nella dialettica politica le Forze armate e di millantare presunti schieramenti delle medesime a favore di conati secessionisti che attentano alla integrità e alla unità nazionali.

Interviene il senatore FERRARA SALUTE, firmatario dell'interrogazione 3-00859, il quale si dichiara soddisfatto della risposta del Ministro, ma non del tono sdrammatizzante con cui sono stati affrontati certi argomenti.

La questione fondamentale è che, nel contesto generale della crisi politico-italiana, se nelle Forze armate incomincia a diffondersi la consapevolezza che tale crisi sia politicamente insanabile, potrebbero insorgere inclinazioni a intervenire nel processo di risanamento del Paese e della Repubblica.

Il Governo compie il proprio dovere nel richiamare i vertici militari al rispetto dei loro doveri, ma deve porre estrema attenzione a non sottovalutare fenomeni che appaiono isolati ma oramai frequenti all'interno delle Forze armate e, più in generale, in tutti i Corpi dello Stato.

Per quanto attiene alle recenti affermazioni del senatore Miglio, occorrerà vigilare attentamente nei confronti di ogni tentativo di coinvolgere le Forze armate nello scontro politico.

Il senatore LOPEZ, primo firmatario delle interrogazioni 3-00864 e 3-00865, ritiene condivisibile nello spirito, ma carente nella descrizione dei fatti e degli ambienti in cui questi si sono svolti, la risposta del Ministro. Occorrerebbe anzitutto fugare ogni dubbio circa eventuali disegni volti a coinvolgere le Forze armate nella scena politica. Si dichiara peraltro convinto che in larga misura la struttura della Difesa sia sana e affidabile, ma non vanno per questo dimenticati o minimizzati taluni gravi episodi che nel recente passato hanno segnato la nostra storia, coinvolgendo esponenti di vertice delle Forze armate.

Per quanto concerne la recente polemica tra taluni esponenti della Lega-Nord e vertici militari, il Governo deve assicurare che alle dichiarazioni rese dal senatore Miglio non corrispondono fatti concludenti e manovre in atto. Peraltro quelle stesse dichiarazioni, riprese anche da organi di stampa *mitteleuropei*, rischiano di riproporre contrasti territoriali e confinare forse mai sopiti. Al riguardo occorrerebbe avere assicurazioni dal Ministro sulla capacità di fronteggiare adeguatamente e prontamente ipotetici sviluppi di dialettiche che uscissero dal terreno politico.

Interviene poi il senatore ZAMBERLETTI, cofirmatario dell'interrogazione 3-00866, che si dichiara soddisfatto sia delle dichiarazioni rese

dal Ministro della difesa sia soprattutto della tempestività e opportunità dei provvedimenti che egli ha inteso adottare.

Nel richiamarsi a quanto già osservato dal senatore Ferrara Salute, il senatore Zamberletti intravede sullo sfondo di queste vicende il profilarsi minaccioso del tentativo di coinvolgere nella polemica politica le Forze armate, fino a renderle primario elemento di un processo di destrutturazione dello Stato nazionale.

Di fronte a questo non troppo ipotetico tentativo, bene ha fatto il Ministro della difesa, con la sua recente direttiva impartita ai comandi militari, a chiarire che le competenze di direzione politica non possono essere surrogate da iniziative o da dichiarazioni che non competono a istanze tecnico-esecutive: con ciò si eviterà di coinvolgere le Forze armate nel gioco politico e si tutelerà la loro funzione di leale e imparziale presidio dell'ordinamento democratico.

Per quanto concerne la specifica vicenda che ha coinvolto il generale Monticone, si dovrebbe ricordare che le Forze armate, per la peculiare natura della funzione militare, dispongono di appositi servizi di informazione - che in questo caso sembra abbiano funzionato in misura inadeguata -, rivolti a tutelare anche l'affidabilità dei dipendenti. Del resto anche gli episodi nei quali si è tentato di coinvolgere il generale Canino - nella concatenazione dei quali si potrebbe scorgere l'esistenza di una sorta di regia occulta - sembrano dimostrare che i SIOS di Forza armata abbiano almeno in parte mancato di vigilare adeguatamente.

Il senatore Zamberletti conclude il suo intervento invitando a non sottovalutare o minimizzare la portata e le conseguenze degli episodi sui quali oggi il Ministro della difesa ha riferito alla Commissione, poichè, per esempio, anche se *l'affaire* Monticone risultasse circoscrivibile soltanto nell'ambito di una vicenda farsesca e non si concretizzasse invece in fattispecie ben più gravi ed inquietanti, in ogni caso si è recato un danno gravissimo per la credibilità delle Forze armate, che va a esclusivo vantaggio di coloro che vogliono gettare nel discredito le istituzioni e minare la saldezza del nostro ordinamento.

A conclusione delle repliche degli interroganti, il Presidente consente al Ministro Fabbri di fornire una breve precisazione.

Il Ministro si dichiara confortato dal confronto approfondito e sereno sviluppatosi tra il Governo e le forze politiche su temi di estrema delicatezza e complessità. Precisa di non aver voluto affatto minimizzare, ma solo circoscrivere certi episodi, fugando ogni possibile dubbio su ventilate ipotesi di colpo di stato.

Assicura al riguardo che attiverà il massimo della vigilanza e del rigore per reprimere ma soprattutto per prevenire ogni comportamento incompatibile con la funzione militare.

Il presidente BONO PARRINO dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali

VENERDÌ 15 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

Interviene il Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Leopoldo Elia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 117-ter, nel testo del Comitato ristretto, relativo ai conflitti di interesse tra Regioni. Su proposta del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), la Commissione concorda nel ritenere che la materia trattata dall'articolo sia già trattata dal quarto comma del testo del nuovo articolo 117, già approvato; l'articolo 117-ter è quindi considerato assorbito.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, l'articolo 117-quater, nel testo del Comitato ristretto, relativo alla partecipazione delle Regioni alle relazioni internazionali. Viene quindi rinviato l'esame dell'articolo 117-quinquies relativo alla partecipazione delle Regioni ai rapporti della Comunità europea.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'argomento della ripartizione della Repubblica in Regioni, Province e Comuni.

Si svolge un ampio dibattito su un emendamento Barbera volto a modificare l'attuale articolo 114 della Costituzione nel senso che le Province debbono essere istituite con legge regionale e costituiscono enti intermedi di programmazione e di gestione di servizi di interesse sovracomunale.

La Commissione rinvia ad altra seduta la votazione dell'emendamento Barbera ed approva l'articolo 125, nel testo del Comitato ristretto, relativo al controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali.

I lavori della Commissione vengono rinviati a martedì 19 ottobre alle ore 17,30.

La seduta termina alle ore 11,20.

